



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

BOLLETTINO UFFICIALE

n° 275

15 gennaio 2020

Pubblicazione a diffusione esclusiva nell'ambito dell'Università

SOMMARIO

ATTI NORMATIVI

- DECRETO RETTORALE N. 2430/2019 DEL 19 DICEMBRE 2019 PROT. N. 326200 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI LETTERE E BENI CULTURALI ... p. 3
- DECRETO RETTORALE N. 2431/2019 DEL 19 DICEMBRE 2019 PROT. N. 326207 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA.....p. 38

DECRETI E DELIBERAZIONI

➤ Reclutamento Ricercatori a tempo determinato e Collaboratori ed esperti linguistici

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 9377 PROT. 306662 DEL 03/12/2019 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 6554 DEL 30/08/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 2 POSTI DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/H1 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI.....p. 69

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 9432 PROT. 308188 DEL 04/12/19 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 5422 DEL 04/07/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 02/D1 - FISICA APPLICATA, DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE FIS/07 - FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA)p. 70

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 9472 PROT. 309418 DEL 5/12/2019 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 6317 DEL 01/08/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 01/B1 - INFORMATICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE INF/01 – INFORMATICA.....p. 71

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 9473 PROT. 309452 DEL 05/12/2019 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 6215 DEL 30/07/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCURSUALE 09/D1 – SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-IND/22 – SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI.p. 72

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 9489 PROT. 309576 DEL 05/12/2019 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 5421 DEL 04/07/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCURSUALE 02/C1–ASTRONOMIA, ASTROFISICA, FISICA DELLA TERRA E DEI PIANETI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE FIS/06 – FISICA PER IL SISTEMA TERRA E IL MEZZO CIRCUMTERRESTRE.....p. 72

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 9610 PROT. 313189 DEL 09/12/19 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4939 DEL 17/06/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCURSUALE 06/D2 ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E SCIENZE DELLA ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/49 SCIENZE TECNICHE DIETETICHE APPLICATE.....p. 73

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 9955 PROT. 324636 DEL 18/12/2019 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 6031 DEL 25/07/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCURSUALE 04/A1 - GEOCHIMICA, MINERALOGIA, PETROLOGIA, VULCANOLOGIA, GEORISORSE ED APPLICAZIONI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE GEO/07 - PETROLOGIA E PETROGRAFIA.....p. 74

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 9967 PROT. 324811 DEL 18/12/19 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 7225 DEL 23/09/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCURSUALE 02/A1 - FISICA SPERIMENTALE DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE FIS/01 - FISICA SPERIMENTALE.....p. 75

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 9971 PROT. 324862 DEL 18/12/19 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 2639 DEL 12/04/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCURSUALE 07/D1 PATOLOGIA VEGETALE E ENTOMOLOGIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE AGR/12 PATOLOGIA VEGETALE.....p. 76

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 9978 PROT. 324991 DEL 18/12/19 – APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 6214 DEL 30/07/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCURSUALE 10/F4 - CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-FIL-LET/14 - CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE.....p. 77

ATTI NORMATIVI

**DECRETO RETTORALE N. 2430/2019 DEL 19/12/2019 PROT. N. 326200
MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI LETTERE E
BENI CULTURALI****IL RETTORE****VISTI**

- lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e s.m.i.;
- il Regolamento tipo di funzionamento delle Scuole emanato con Decreto Rettorale n. 743/2012 del 5 giugno 2012 e s.m.i.;
- il Regolamento di funzionamento della Scuola di Lettere e Beni Culturali emanato con Decreto Rettorale n. 344 del 30 aprile 2013 e s.m.i.;
- la delibera del Consiglio della Scuola di Lettere e Beni Culturali del 11 novembre 2019 con la quale sono state proposte le modifiche del regolamento di funzionamento della Scuola di Lettere e Beni Culturali, in adeguamento al Regolamento tipo di funzionamento delle Scuole;
- le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, rispettivamente del 26 novembre e del 11 dicembre 2019, con le quali sono state approvate le modifiche citate al Regolamento di funzionamento della Scuola di Lettere e Beni Culturali;

DECRETA**Articolo 1****(Modifiche al Regolamento di funzionamento della Scuola di Lettere e Beni Culturali)**

1. Sono apportate, come approvate dagli Organi citati in premessa, le modificazioni al Regolamento di funzionamento della Scuola di Lettere e Beni Culturali, emanato con Decreto Rettorale n. 344/2012 del 30 aprile 2012, così come riportate nell'Allegato A) al presente Decreto Rettorale, che ne costituisce parte integrante.

Articolo 2**(Testo Coordinato)**

1. Per una migliore lettura delle modifiche intervenute al Regolamento, si riporta in Allegato B) il testo coordinato a mero titolo informativo, privo di valore normativo.

Articolo 3**(Vigore)**

1. Le modificazioni di cui all'art. 1 del Presente Decreto Rettorale, inviato per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo, produrranno effetto il giorno successivo alla pubblicazione.

Bologna, 19/12/2019

IL RETTORE
(Prof. Francesco Ubertini)**ALLEGATO A – AL DECRETO RETTORALE N. 2430/2019 DEL 19 dicembre 2019 PROT. N. 326200**

Regolamento di Funzionamento della Scuola di Lettere e Beni Culturali

PARTE I – ELEMENTI GENERALI

Articolo 1 (Oggetto del regolamento)

Articolo 2 (Sede della Scuola, dipartimenti partecipanti, vicepresidenze)

Articolo 3 (Natura e Funzioni della scuola)

Articolo 4 *abrogato*

PARTE II – ORGANI E COMPETENZE

Articolo 5 (Il presidente **di Scuola**)

Articolo 6 (Elezione del presidente della scuola)

Articolo 7 (Il consiglio della scuola - composizione)

Articolo 8 (Consiglio della scuola – competenze)

Articolo 9 (La Commissione paritetica - composizione)

Articolo 10 (Commissione paritetica - funzioni)

Articolo 11 (Funzionamento degli organi)

PARTE III – ORGANIZZAZIONE

Articolo 12 (Vicepresidente di sede)

Articolo 13 (Rapporti fra scuole e dipartimenti)

Articolo 14 (Rapporti con i corsi di studio)

Articolo 15 (Rapporti con le unità di servizio didattico)

PARTE IV – RISORSE FINANZIARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA

Art. 16 (**Risorse finanziarie**)

PARTE V - *abrogato*

PARTE VI – NORME TRANSITORIE

PARTE VII – NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.6.2017

Art. 17 (Disposizioni transitorie e finali)

Regolamento vigente	Regolamento con modifiche approvate dal Senato Accademico del 16/10/2018 (parere favorevole Consiglio di Amministrazione del 30/10/2018)	Proposta di modifica
PARTE I – ELEMENTI GENERALI		

Art. 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)	Art. 1 (Oggetto del regolamento)	Art. 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)
1. Il presente regolamento disciplina l'assetto organizzativo e il funzionamento della Scuola di Lettere e Beni Culturali che si articola nelle sedi di Bologna, Ravenna e nella sede didattica di Rimini.	1. Il presente regolamento disciplina l'assetto organizzativo e il funzionamento della Scuola di che si articola nelle sedi di e nelle sedi didattiche di	1. Il presente regolamento disciplina l'assetto organizzativo e il funzionamento della Scuola di Lettere e Beni Culturali che si articola nelle sedi di Bologna, Ravenna e nella sede didattica di Rimini.
2. La Scuola di Lettere e Beni Culturali ai soli fini di ottemperare agli obblighi informativi previsti dal Ministero per la compilazione delle banche dati dell'offerta formativa, ha la propria sede amministrativa a Bologna.	2. La Scuola di, ai soli fini di ottemperare agli obblighi informativi previsti dal Ministero per la compilazione delle banche dati dell'offerta formativa, ha la propria sede amministrativa a ...	2. La Scuola di Lettere e Beni Culturali ai soli fini di ottemperare agli obblighi informativi previsti dal Ministero per la compilazione delle banche dati dell'offerta formativa, ha la propria sede amministrativa a Bologna
3. Alla denominazione della Scuola di Lettere e Beni Culturali può essere aggiunta la corrispondente denominazione in lingua inglese: Arts, Humanities, and Cultural Heritage.	3. Alla denominazione della Scuola di..... può essere aggiunta la corrispondente denominazione in lingua inglese:.....	
Art. 2 (Classi di corso di studio e dipartimenti afferenti, vicepresidenze)	Art. 2 (Classi di corso di studio e Sede della Scuola, dipartimenti afferenti partecipanti, vicepresidenze)	Art. 2 (Classi di corso di studio e Sede della Scuola, dipartimenti afferenti partecipanti, vicepresidenze)
1. Sono di pertinenza della Scuola le classi e i relativi corsi di studio richiamati in allegato approvato dagli organi di governo dell'Ateneo competenti secondo l'art. 18, comma 7 dello statuto.	1. Sono di pertinenza della scuola le classi e i relativi corsi di studio richiamati in allegato approvato dagli organi di governo dell'ateneo competenti secondo l'art. 18, comma 7 dello statuto.	1. Sono di pertinenza della scuola le classi e i relativi corsi di studio richiamati in allegato approvato dagli organi di governo dell'ateneo competenti secondo l'art. 18, comma 7 dello statuto.
2. Afferiscono alla Scuola i dipartimenti richiamati in allegato, approvato dagli organi di governo dell'Ateneo	2. Afferiscono alla scuola i dipartimenti richiamati in allegato, approvato dagli organi di	2. Afferiscono alla Scuola i dipartimenti richiamati in allegato, approvato dagli organi di governo dell'Ateneo competenti secondo l'art. 18, comma 7 dello Statuto.

competenti secondo l'art. 18, comma 7 dello Statuto.	governo dell'ateneo competenti secondo l'art. 18, comma 7 dello Statuto.	
3. Le vicepresidenze della Scuola, con relativa sede, sono stabilite dagli organi di governo dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 18, comma 7 e rilevabili dall'allegato di cui al precedente comma 1.	3. Le vicepresidenze della scuola, con relativa sede, sono stabilite dagli organi di governo dell'ateneo, ai sensi dell'art. 18, comma 7 e rilevabili dall'allegato di cui al precedente comma 1.	3. Le vicepresidenze della Scuola, con relativa sede, sono stabilite dagli organi di governo dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 18, comma 7 e rilevabili dall'allegato di cui al precedente comma 1.
	La Scuola di..... ha sede a Bologna. Le sedi di Vicepresidenza della Scuola sono:..... Partecipano alla Scuola i dipartimenti.....	La Scuola di Lettere e Beni Culturali ha sede a Bologna. Le sedi di Vicepresidenza della Scuola sono: Ravenna e Rimini Partecipano alla Scuola i dipartimenti: Filologia Classica e Italianistica-FICLIT, Filosofia e Comunicazione-FILCOM, Beni Culturali-DBC, Storia Culture Civiltà-DiSci.
Art. 3 (Funzioni della scuola)	Art. 3 (Natura e Funzioni della scuola)	Art. 3 (Natura e Funzioni della scuola)
1. La Scuola opera su ciascuna delle sedi dell'Ateneo nelle quali è attivo almeno un corso di studio di competenza dei dipartimenti ad essa afferenti e svolge le seguenti funzioni:	1. La scuola è la struttura organizzativa di coordinamento e di raccordo tra i Dipartimenti che vi partecipano per le esigenze di razionalizzazione, supporto, gestione dell'offerta formativa di riferimento. La scuola opera La Scuola può operare su ciascuna delle sedi dell'Ateneo nelle quali è attivo almeno un corso di studio di competenza dei dipartimenti ad essa afferenti referito alla Scuola. e svolge le seguenti funzioni:	1. La scuola è la struttura organizzativa di coordinamento e di raccordo tra i Dipartimenti che vi partecipano per le esigenze di razionalizzazione, supporto, gestione dell'offerta formativa di riferimento. La scuola opera La Scuola può operare su ciascuna delle sedi dell'Ateneo nelle quali è attivo almeno un corso di studio di competenza dei dipartimenti ad essa afferenti referito alla Scuola. e svolge le seguenti funzioni:
a) coordina le attività di formazione dei corsi di studio e dei dipartimenti che vi concorrono;	a) coordina le attività di formazione dei corsi di studio e dei dipartimenti che vi concorrono;	a) coordina le attività di formazione dei corsi di studio e dei dipartimenti che vi concorrono;
b) funge da raccordo tra i dipartimenti afferenti per la razionalizzazione e la		b) funge da raccordo tra i dipartimenti afferenti per la razionalizzazione e la gestione

gestione dell'offerta formativa di riferimento; c) svolge le attività di supporto, necessarie a garantire il perseguimento di obiettivi di tutela della qualità della didattica.	b) funge da raccordo tra i dipartimenti afferenti per la razionalizzazione e la gestione dell'offerta formativa di riferimento; e) svolge le attività di supporto, necessarie a garantire il perseguimento di obiettivi di tutela della qualità della didattica.	dell'offerta formativa di riferimento; e) svolge le attività di supporto, necessarie a garantire il perseguimento di obiettivi di tutela della qualità della didattica.
2. In particolare la scuola:	2. In particolare la scuola:	
a) propone al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico l'istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di studio, sulla base delle delibere provenienti dai dipartimenti coinvolti, valutata la disponibilità delle risorse necessarie;	a) propone Esprime parere ai Dipartimenti partecipanti, al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico in merito all'istituzione, all'attivazione, alla modifica e alla disattivazione dei corsi di studio, sulla base delle delibere provenienti dai dipartimenti coinvolti, valutata la disponibilità delle risorse necessarie; a tal fine i Dipartimenti hanno cura di fornire alla Scuola, anche su richiesta della medesima, ogni elemento utile perché quest'ultima possa svolgere le valutazioni di sostenibilità sia specifiche che complessive e di contesto.	a) propone Esprime parere ai Dipartimenti partecipanti, al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico in merito all'istituzione, all'attivazione, alla modifica e alla disattivazione dei corsi di studio, sulla base delle delibere provenienti dai dipartimenti coinvolti, valutata la disponibilità delle risorse necessarie; a tal fine i Dipartimenti hanno cura di fornire alla Scuola, anche su richiesta della medesima, ogni elemento utile perché quest'ultima possa svolgere le valutazioni di sostenibilità sia specifiche che complessive e di contesto.
b) conferma l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle proposte approvate dai dipartimenti coinvolti e in conformità alle linee di indirizzo degli organi di governo dell'Ateneo per la programmazione didattica. Con delibera motivata la scuola può chiedere ai dipartimenti il	b) conferma l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle proposte approvate dai dipartimenti coinvolti e in conformità alle linee di indirizzo degli organi di governo dell'ateneo per la programmazione didattica. Con delibera motivata la scuola può chiedere ai dipartimenti il riesame di quanto da essi proposto;	b) conferma l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle proposte approvate dai dipartimenti coinvolti e in conformità alle linee di indirizzo degli organi di governo dell'ateneo per la programmazione didattica. Con delibera motivata la scuola può chiedere ai dipartimenti il riesame di quanto da essi proposto;

riesame di quanto da essi proposto;		
c) sovrintende alla gestione della programmazione didattica e delle attività formative dei corsi di studio di competenza dei dipartimenti ad essa afferenti, nonché dei servizi comuni di supporto;	e) sovrintende alla gestione della programmazione didattica e delle attività formative dei corsi di studio di competenza dei dipartimenti ad essa afferenti, nonché dei servizi comuni di supporto;	e) sovrintende alla gestione della programmazione didattica e delle attività formative dei corsi di studio di competenza dei dipartimenti ad essa afferenti, nonché dei servizi comuni di supporto;
d) approva una relazione annuale sulle proprie attività, redatta dalla commissione paritetica docenti-studenti;	d) approva una relazione annuale sulle proprie attività, redatta dalla commissione paritetica docenti-studenti;	
e) esprime parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai dipartimenti ad essa afferenti in base alle risorse a questi attribuite dal Consiglio di amministrazione.	e) esprime parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai dipartimenti ad essa afferenti in base alle risorse a questi attribuite dal Consiglio di amministrazione.	e) esprime parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai dipartimenti ad essa afferenti in base alle risorse a questi attribuite dal Consiglio di amministrazione.
	f) formula proposte ai Dipartimenti partecipanti in merito alla gestione della programmazione didattica e delle attività formative dei Corsi di Studio riferiti ai Dipartimenti stessi, nonché dei servizi comuni di supporto.	f) formula proposte ai Dipartimenti partecipanti in merito alla gestione della programmazione didattica e delle attività formative dei Corsi di Studio riferiti ai Dipartimenti stessi, nonché dei servizi comuni di supporto.
3. La Scuola, previo parere dei dipartimenti afferenti, definisce il piano triennale di cui all'art. 18, comma 4 dello statuto e lo invia al Rettore per quanto previsto dal medesimo comma.	3. La scuola, previo parere dei concorda con i dipartimenti partecipanti, definisce il piano triennale della didattica di cui all'art. 18, comma 4 dello Statuto. e lo invia al Rettore per quanto previsto dal medesimo comma.	3. La scuola, previo parere dei concorda con i dipartimenti partecipanti, definisce il piano triennale della didattica di cui all'art. 18, comma 4 dello Statuto. e lo invia al Rettore per quanto previsto dal medesimo comma.
4. La Scuola può coordinare le attività relative al terzo ciclo proposte dai dipartimenti ad essa afferenti, di norma secondo quanto specificato nel piano triennale	4. La scuola può coordinare, se delegata dai dipartimenti partecipanti , le attività relative al terzo ciclo in aderenza a quanto previsto nel piano triennale della didattica di cui all'art. 18,	4. La scuola può coordinare, se delegata dai dipartimenti partecipanti , le attività relative al terzo ciclo in aderenza a quanto previsto nel piano triennale della didattica di cui all'art. 18, comma 4, dello Statuto di Ateneo che in tal caso viene opportunamente integrato.

di cui al precedente comma 3 del presente articolo.	comma 4, dello Statuto di Ateneo che in tal caso viene opportunamente integrato. Proposte dai dipartimenti ad essa afferenti, di norma secondo quanto specificato nel piano triennale di cui al precedente comma 3 del presente articolo.	Proposte dai dipartimenti ad essa afferenti, di norma secondo quanto specificato nel piano triennale di cui al precedente comma 3 del presente articolo.
	5. Ai sensi dell'art. 3 comma 1 del presente regolamento i corsi di studio riferiti alla Scuola sono deliberati dagli Organi Accademici. Di norma sono i corsi di studio dei Dipartimenti partecipanti alla Scuola.	5. Ai sensi dell'art. 3 comma 1 del presente regolamento i corsi di studio riferiti alla Scuola sono deliberati dagli Organi Accademici. Di norma sono i corsi di studio dei Dipartimenti partecipanti alla Scuola.
Art. 4 (Autonomia della scuola) La Scuola ha autonomia organizzativa e gestionale secondo le norme vigenti, lo statuto e i regolamenti di Ateneo.	Art. 4 (Autonomia della scuola) La scuola ha autonomia organizzativa e gestionale secondo le norme vigenti, lo statuto e i regolamenti di Ateneo.	Art. 4 (Autonomia della scuola) La scuola ha autonomia organizzativa e gestionale secondo le norme vigenti, lo statuto e i regolamenti di Ateneo.
PARTE II – ORGANI E COMPETENZE	PARTE II – ORGANI E COMPETENZE	
Art. 5 (Il presidente)	Art. 5 (Il presidente di Scuola)	Art. 5 (Il presidente di Scuola)
1. Il Presidente è un professore ordinario a tempo pieno, eletto dal Consiglio della Scuola fra i docenti dei dipartimenti afferenti alla Scuola stessa.	1. Il presidente è un professore ordinario a tempo pieno , eletto dal consiglio della scuola fra i docenti dei dipartimenti afferenti partecipanti alla scuola stessa.	1. Il presidente è un professore ordinario a tempo pieno , eletto dal consiglio della scuola fra i docenti dei dipartimenti afferenti partecipanti alla scuola stessa.
	1bis. La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Presidente di Scuola.	1bis. La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Presidente di Scuola.
2. Il presidente:	2. Il presidente:	
a) è componente di diritto del Consiglio che presiede e convoca;	a) Rappresenta la Scuola ed è componente di diritto del consiglio che presiede e convoca;	a) Rappresenta la Scuola ed è componente di diritto del consiglio che presiede e convoca;

b) sovrintende all'attuazione delle decisioni del Consiglio;	b) sovrintende all'attuazione delle decisioni del consiglio;	
c) ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività della Scuola, anche secondo le previsioni del Regolamento Didattico d'Ateneo. È responsabile verso gli organi di governo dell'Ateneo del buon andamento delle attività della Scuola;	c) ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività della scuola; anche secondo le previsioni del regolamento didattico d'ateneo. È responsabile verso gli organi di governo dell'ateneo del buon andamento delle attività della scuola;	c) ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività della scuola; anche secondo le previsioni del regolamento didattico d'ateneo. È responsabile verso gli organi di governo dell'ateneo del buon andamento delle attività della scuola;
d) sovrintende al coordinamento delle proposte dei compiti didattici affidati a professori e ricercatori dai dipartimenti afferenti, verificando il rispetto dei requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di studio di pertinenza della Scuola;	d) sovrintende al coordinamento delle proposte dei compiti didattici affidati a professori e ricercatori dai dipartimenti afferenti, verificando il rispetto dei requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di studio di pertinenza della scuola;	d) sovrintende al coordinamento delle proposte dei compiti didattici affidati a professori e ricercatori dai dipartimenti afferenti, verificando il rispetto dei requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di studio di pertinenza della scuola;
e) indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo sulla base delle disposizioni del regolamento di organizzazione;	e) indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo sulla base delle disposizioni del regolamento di organizzazione;	e) indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo sulla base delle disposizioni del regolamento di organizzazione;
f) assicura, sulla base di una valutazione tecnica di sostenibilità del responsabile amministrativo di sede e sentiti i direttori di dipartimento, l'impegno del personale tecnico-amministrativo eventualmente dedicato a specifici programmi di supporto alla progettazione e programmazione didattica dei singoli dipartimenti afferenti, sulla base di criteri dimensionali e di complessità.	f) assicura, sulla base di una valutazione tecnica di sostenibilità del responsabile amministrativo di sede e sentiti i direttori di dipartimento, l'impegno del personale tecnico-amministrativo eventualmente dedicato a specifici programmi di supporto alla progettazione e programmazione didattica dei singoli dipartimenti afferenti, sulla base di criteri dimensionali e di complessità.	f) assicura, sulla base di una valutazione tecnica di sostenibilità del responsabile amministrativo di sede e sentiti i direttori di dipartimento, l'impegno del personale tecnico-amministrativo eventualmente dedicato a specifici programmi di supporto alla progettazione e programmazione didattica dei singoli dipartimenti afferenti, sulla base di criteri dimensionali e di complessità.
g) propone al dirigente competente, sentito il	g) propone al dirigente competente, sentito il	g) propone al dirigente competente, sentito il responsabile amministrativo di

responsabile amministrativo di sede, l'eventuale impegno del personale tecnico amministrativo delle unità di servizio didattico eventualmente dedicato a specifici programmi di supporto relativi alla Scuola, sulla base di criteri dimensionali e di complessità;	responsabile amministrativo di sede, l'eventuale impegno del personale tecnico amministrativo delle unità di servizio didattico eventualmente dedicato a specifici programmi di supporto relativi alla scuola, sulla base di criteri dimensionali e di complessità;	sede, l'eventuale impegno del personale tecnico amministrativo delle unità di servizio didattico eventualmente dedicato a specifici programmi di supporto relativi alla scuola, sulla base di criteri dimensionali e di complessità;
h) propone al Consiglio della Scuola le previsioni, nonché eventuali variazioni in corso d'esercizio, sull'utilizzo del budget secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi, avvalendosi del supporto tecnico del responsabile amministrativo-gestionale della Scuola, sentiti i vicepresidenti delle sedi territoriali;	h) propone al consiglio della scuola le previsioni, nonché eventuali variazioni in corso d'esercizio, sull'utilizzo del budget secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi, avvalendosi del supporto tecnico del responsabile amministrativo-gestionale della scuola, sentiti i vicepresidenti delle sedi territoriali;	h) propone al consiglio della scuola le previsioni, nonché eventuali variazioni in corso d'esercizio, sull'utilizzo del budget secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi, avvalendosi del supporto tecnico del responsabile amministrativo-gestionale della scuola, sentiti i vicepresidenti delle sedi territoriali;
i) è responsabile degli atti di spesa assunti sul budget nel rispetto delle indicazioni provenienti dal Consiglio della Scuola di cui al successivo art. 8 comma 1, lettera h;	i) è responsabile degli atti di spesa assunti sul budget nel rispetto delle indicazioni provenienti dal consiglio della scuola di cui al successivo art. 8 comma 1, lettera h;	i) è responsabile degli atti di spesa assunti sul budget nel rispetto delle indicazioni provenienti dal consiglio della scuola di cui al successivo art. 8 comma 1, lettera h;
j) presenta al Consiglio della Scuola la rendicontazione sull'utilizzo delle risorse assegnate, di cui all'art. 8 comma 1 lett. h;	j) presenta al consiglio della scuola la rendicontazione sull'utilizzo delle risorse assegnate, di cui all'art. 8 comma 1 lett. h;	j) presenta al consiglio della scuola la rendicontazione sull'utilizzo delle risorse assegnate, di cui all'art. 8 comma 1 lett. h;
k) sottoscrive gli accordi attuativi delle convenzioni in ambito didattico, approvate dal Consiglio;	k) sottoscrive gli accordi attuativi delle convenzioni in ambito didattico, approvate dal consiglio;	k) sottoscrive gli accordi attuativi delle convenzioni in ambito didattico, approvate dal consiglio;
l) nell'ambito delle iniziative di internazionalizzazione, sottoscrive, ove previsto, gli accordi di mobilità, gli accordi	l) nell'ambito delle iniziative di internazionalizzazione, sottoscrive, ove previsto, gli accordi di mobilità, gli accordi	l) nell'ambito delle iniziative di internazionalizzazione, sottoscrive, ove previsto, gli accordi di mobilità, gli accordi di settore e i protocolli attuativi

accordi di mobilità, gli accordi di settore e i protocolli attuativi degli accordi quadro o dei memoranda di Ateneo;	di settore e i protocolli attuativi degli accordi quadro o dei memoranda di ateneo;	degli accordi quadro o dei memoranda di ateneo;
m) sottoscrive l'accettazione di donazioni o lasciti per importi non superiori a 50.000 euro, approvati dal Consiglio;	m) sottoscrive l'accettazione di donazioni o lasciti per importi non superiori a 50.000 euro, approvati dal consiglio;	m) sottoscrive l'accettazione di donazioni o lasciti per importi non superiori a 50.000 euro, approvati dal consiglio;
n) è consegnatario degli spazi e beni assegnati alla Scuola secondo la disciplina dei regolamenti vigenti.	n) è consegnatario degli spazi e beni assegnati alla scuola secondo la disciplina dei regolamenti vigenti.	n) è consegnatario degli spazi e beni assegnati alla scuola secondo la disciplina dei regolamenti vigenti.
o) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;	o) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del consiglio, sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;	
	2 bis) Per esercitare le proprie funzioni il Presidente: a) Acquisisce dai Dipartimenti e dalle Strutture amministrative ogni elemento utile al raccordo, coordinamento e supporto in relazione alla sostenibilità dell'offerta formativa di riferimento; b) convoca incontri, istituisce e coordina gruppi di lavoro, acquisisce pareri e assume ogni altra iniziativa utile e strumentale;	2 bis) Per esercitare le proprie funzioni il Presidente: a) Acquisisce dai Dipartimenti e dalle Strutture amministrative ogni elemento utile al raccordo, coordinamento e supporto in relazione alla sostenibilità dell'offerta formativa di riferimento; b) convoca incontri, istituisce e coordina gruppi di lavoro, acquisisce pareri e assume ogni altra iniziativa utile e strumentale;
3. Il Presidente nomina, fra i professori ordinari componenti il Consiglio della Scuola, un Vicepresidente vicario che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.	3. Il presidente nomina, fra i professori ordinari componenti il consiglio della scuola, un vicepresidente vicario che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.	
4. Al fine di coordinare le attività di ciascuna sede territoriale di vicepresidenza,	4. Al fine di coordinare le attività di ciascuna sede territoriale di vicepresidenza,	

definite ai sensi dell'art. 18 comma 7 dello statuto, il Presidente nomina un Vicepresidente fra i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso la sede.	definite ai sensi dell'art. 18 comma 7 dello statuto, il presidente nomina un vicepresidente fra i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso la sede.	
5. Le cariche di Vicepresidente vicario e di Vicepresidente di sede possono essere ricoperte dalla stessa persona.	5. Le cariche di vicepresidente vicario e di vicepresidente di sede possono essere ricoperte dalla stessa persona.	
6. Limitatamente alla medesima sede di servizio, le cariche di Presidente e Vicepresidente di sede sono di norma ricoperte dalla stessa persona.	6. Limitatamente alla medesima sede di servizio, le cariche di presidente e vicepresidente di sede sono di norma ricoperte dalla stessa persona.	
7. Il Presidente della Scuola, alla quale sono associati i corsi di studio, con sede in Romagna e privi di un Presidente o Vice Presidente in loco, può nominare un referente locale, fra il personale docente e ricercatore, in servizio presso la sede, per l'individuazione degli acquisti di beni e servizi funzionali allo svolgimento delle attività del corso di studio, compresa l'autorizzazione alle missioni.	7. Il Presidente della Scuola, alla quale sono associati i corsi di studio, con sede in Romagna e privi di un Presidente o Vice Presidente in loco, può nominare un referente locale, fra il personale docente e ricercatore, in servizio presso la sede, per l'individuazione degli acquisti di beni e servizi funzionali allo svolgimento delle attività del corso di studio, compresa l'autorizzazione alle missioni.	7. Il Presidente della Scuola, alla quale sono associati i corsi di studio, con sede in Romagna e privi di un Presidente o Vice Presidente in loco, può nominare un referente locale, fra il personale docente e ricercatore, in servizio presso la sede, per l'individuazione degli acquisti di beni e servizi funzionali allo svolgimento delle attività del corso di studio, compresa l'autorizzazione alle missioni.
Art. 6 (Elezione del presidente della scuola)	Art. 6 (Elezione del presidente della scuola)	
1. Ai fini dell'elezione del Presidente della Scuola la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.	1. Ai fini dell'elezione del presidente della scuola la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.	
2. Il Presidente è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda	2. Il presidente è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda	

votazione a maggioranza relativa dei votanti.	votazione a maggioranza relativa dei votanti.	
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.	3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.	
4. Il Presidente resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.	4. Il presidente resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.	
Art. 7 (Il consiglio della scuola - composizione)	Art. 7 (Il consiglio della scuola - composizione)	
1. Il Consiglio della Scuola dura in carica tre anni ed è composto da:	1. Il consiglio della scuola dura in carica tre anni ed è composto da:	
a) il presidente che lo presiede;	a) il presidente che lo presiede;	
b) i Direttori dei dipartimenti afferenti o da un loro delegato, individuato fra i professori e ricercatori inquadrati nel relativo Dipartimento;	b) i Direttori dei dipartimenti afferenti partecipanti o un loro delegato, individuato fra i professori e ricercatori inquadrati nel relativo Dipartimento;	b) i Direttori dei dipartimenti afferenti partecipanti o un loro delegato, individuato fra i professori e ricercatori inquadrati nel relativo Dipartimento;
c) una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori designati dai dipartimenti afferenti ai sensi dell'art. 19, comma 2 dello statuto. I rappresentanti dei dipartimenti nei consigli delle scuole di afferenza includono in misura maggioritaria, ove possibile, i coordinatori di corso di studio di primo, secondo e terzo ciclo, mentre gli altri componenti devono essere membri della giunta, anche tenendo conto dell'eventuale presenza di unità organizzative di sede. Tali rappresentanti sono ripartiti di norma secondo un criterio di proporzionalità rispetto ai crediti globalmente conferiti dal dipartimento nelle diverse scuole di	c) una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori designati dai dipartimenti afferenti partecipanti ai sensi dell'art. 19, comma 2 dello statuto. I rappresentanti dei dipartimenti nei consigli delle scuole di afferenza includono in misura maggioritaria, ove possibile, i coordinatori di corso di studio di primo, secondo e terzo ciclo, mentre gli altri componenti devono essere membri della giunta ovvero responsabili delle attività assistenziali di competenza, ove previsto, anche tenendo conto dell'eventuale presenza di unità organizzative di sede. Tali rappresentanti sono ripartiti di norma secondo un	c) una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori designati dai dipartimenti afferenti partecipanti ai sensi dell'art. 19, comma 2 dello statuto. I rappresentanti dei dipartimenti nei consigli delle scuole di afferenza includono in misura maggioritaria, ove possibile, i coordinatori di corso di studio di primo, secondo e terzo ciclo, mentre gli altri componenti devono essere membri della giunta ovvero responsabili delle attività assistenziali di competenza, ove previsto, anche tenendo conto dell'eventuale presenza di unità organizzative di sede. Tali rappresentanti sono ripartiti di norma secondo un criterio di proporzionalità rispetto ai crediti globalmente conferiti dal dipartimento nelle diverse scuole di di afferenza , sulla base dell'ultima programmazione didattica disponibile;

afferenza, sulla base dell'ultima programmazione didattica disponibile;	criterio di proporzionalità rispetto ai crediti globalmente conferiti dal dipartimento nelle diverse scuole di afferenza, sulla base dell'ultima programmazione didattica disponibile;	
d) una rappresentanza elettiva degli studenti, pari al 15% del numero dei componenti del Consiglio, definita secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali relativi alle rappresentanze studentesche.	d) una rappresentanza elettiva degli studenti, pari al 15% del numero dei componenti del Consiglio, definita secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali relativi alle rappresentanze studentesche.	
e) partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio della Scuola i Vicepresidenti di sede, qualora non siano già membri dello stesso;	e) partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio della scuola i vicepresidenti di sede, qualora non siano già membri dello stesso;	
f) su invito del Presidente partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio della Scuola il responsabile amministrativo-gestionale e i responsabili amministrativi di sede.	f) partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio della scuola il coordinatore gestionale di scuola, con funzioni di segretario verbalizzante, e i responsabili amministrativi di sede.	f) partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio della scuola il coordinatore gestionale di scuola, con funzioni di segretario verbalizzante, e i responsabili amministrativi di sede.
	Sono invitati alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, i coordinatori dei Corsi di Studio non componenti l'organo.	Sono invitati alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, i coordinatori dei Corsi di Studio non componenti l'organo.
	Le disposizioni dell'articolo trovano applicazione per tutte le Scuole, indipendentemente dalla articolazione del Regolamento di funzionamento della singola Scuola.	Le disposizioni dell'articolo trovano applicazione per tutte le Scuole, indipendentemente dalla articolazione del Regolamento di funzionamento della singola Scuola.
Art. 8 (Consiglio della scuola – Competenze)	Art. 8 (Consiglio della scuola – Competenze)	
1. Il consiglio della scuola:	1. Il consiglio della scuola:	

a) elegge, nel corso della prima riunione, il presidente della scuola.	a) elegge, nel corso della prima riunione utile , il presidente della scuola.	a) elegge, nel corso della prima riunione utile , il presidente della scuola.
b) approva la proposta del regolamento di funzionamento della scuola stessa a maggioranza assoluta dei componenti;	b) approva la proposta del regolamento di funzionamento della scuola stessa a maggioranza assoluta dei componenti;	
c) designa i componenti della commissione paritetica docenti-studenti;	c) designa i componenti della commissione paritetica docenti-studenti presso la Scuola;	c) designa i componenti della commissione paritetica docenti-studenti presso la Scuola;
d) approva, previo parere dei dipartimenti afferenti, il piano triennale previsto dall'art. 18, comma 4 dello statuto;	d) approva, previo parere dei dipartimenti afferenti, il piano triennale previsto dall'art. 18, comma 4 dello statuto; concorda con ciascun dipartimento, nella parte di propria competenza, il piano triennale della didattica di cui all'art.18 comma 4 dello Statuto di Ateneo;	d) approva, previo parere dei dipartimenti afferenti, il piano triennale previsto dall'art. 18, comma 4 dello statuto; concorda con ciascun dipartimento, nella parte di propria competenza, il piano triennale della didattica di cui all'art.18 comma 4 dello Statuto di Ateneo;
e) propone al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico l'istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di studio, e i rispettivi ordinamenti e regolamenti, sulla base delle delibere provenienti dai dipartimenti coinvolti, corredata da una relazione tecnica di sostenibilità predisposta dal responsabile amministrativo-gestionale della Scuola e dall'unità di servizio didattico;	e) propone al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico l'istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di studio, e i rispettivi ordinamenti e regolamenti, sulla base delle delibere provenienti dai dipartimenti coinvolti, corredata da una relazione tecnica di sostenibilità predisposta dal responsabile amministrativo-gestionale della scuola e dall'unità di servizio didattico; esprime parere ai Dipartimenti partecipanti, al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico in merito all'istituzione, all'attivazione, alla modifica ed alla disattivazione dei Corsi di Studio, valutata la	e) propone al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico l'istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di studio, e i rispettivi ordinamenti e regolamenti, sulla base delle delibere provenienti dai dipartimenti coinvolti, corredata da una relazione tecnica di sostenibilità predisposta dal responsabile amministrativo-gestionale della scuola e dall'unità di servizio didattico; esprime parere ai Dipartimenti partecipanti, al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico in merito all'istituzione, all'attivazione, alla modifica ed alla disattivazione dei Corsi di Studio, valutata la disponibilità delle risorse necessarie;

	disponibilità delle risorse necessarie;	
f) conferma l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle proposte approvate dai dipartimenti coinvolti e in conformità alle linee di indirizzo degli organi di governo dell'Ateneo per la programmazione didattica. Con delibera motivata può chiedere ai dipartimenti il riesame di quanto da essi proposto;	f) conferma l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle proposte approvate dai dipartimenti coinvolti e in conformità alle linee di indirizzo degli organi di governo dell'ateneo per la programmazione didattica. Con delibera motivata può chiedere ai dipartimenti il riesame di quanto da essi proposto;	f) conferma l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle proposte approvate dai dipartimenti coinvolti e in conformità alle linee di indirizzo degli organi di governo dell'ateneo per la programmazione didattica. Con delibera motivata può chiedere ai dipartimenti il riesame di quanto da essi proposto;
g) approva una relazione annuale sulle attività, redatta dalla Commissione paritetica docenti-studenti;	g) approva una relazione annuale sulle attività, redatta dalla commissione paritetica docenti-studenti;	
h) approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse, nonché la relativa rendicontazione, secondo la disciplina prevista dalla normativa e dai regolamenti vigenti;	h) approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse, nonché la relativa rendicontazione, secondo la disciplina prevista dalla normativa e dai regolamenti vigenti;	h) approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse, nonché la relativa rendicontazione, secondo la disciplina prevista dalla normativa e dai regolamenti vigenti;
i) approva gli accordi attuativi delle convenzioni-quadro di ambito didattico deliberate dagli organi di governo dell'Ateneo;	i) approva gli accordi attuativi delle convenzioni-quadro di ambito didattico deliberate dagli organi di governo dell'ateneo;	i) approva gli accordi attuativi delle convenzioni-quadro di ambito didattico deliberate dagli organi di governo dell'ateneo;
j) approva l'accettazione di donazioni o lasciti per importi non superiori a 50.000 euro;	j) approva l'accettazione di donazioni o lasciti per importi non superiori a 50.000 euro;	j) approva l'accettazione di donazioni o lasciti per importi non superiori a 50.000 euro;
k) esprime parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai dipartimenti ad essa afferenti in base alle risorse a questi attribuite dal Consiglio di amministrazione;	k) esprime parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai dipartimenti ad essa afferenti in base alle risorse a questi attribuite dal Consiglio di amministrazione;	k) esprime parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai dipartimenti ad essa afferenti in base alle risorse a questi attribuite dal Consiglio di amministrazione;

l) coordina le attività relative al terzo ciclo eventualmente proposte dai dipartimenti ad essa afferenti;	l) coordina, se delegata dai Dipartimenti partecipanti , le attività relative al terzo ciclo eventualmente proposte dai dipartimenti ad essa afferenti;	l) coordina, se delegata dai Dipartimenti partecipanti , le attività relative al terzo ciclo eventualmente proposte dai dipartimenti ad essa afferenti;
m) definisce e presidia, in collaborazione con i dipartimenti afferenti, le iniziative di internazionalizzazione garantendone il coordinamento con gli indirizzi dell'Ateneo. In particolare, con le modalità stabilite dagli organi d'Ateneo, approva gli accordi di mobilità, gli accordi di settore e i protocolli attuativi degli accordi-quadro o dei memoranda di Ateneo e concorre alla definizione e realizzazione di accordi-quadro e convenzioni.	m) definisce e presidia, in collaborazione con i dipartimenti afferenti, le iniziative di internazionalizzazione garantendone il coordinamento con gli indirizzi dell'ateneo. In particolare, con le modalità stabilite dagli organi d'ateneo, approva gli accordi di mobilità, gli accordi di settore e i protocolli attuativi degli accordi-quadro o dei memoranda di ateneo e concorre alla definizione e realizzazione di accordi-quadro e convenzioni.	m) definisce e presidia, in collaborazione con i dipartimenti afferenti, le iniziative di internazionalizzazione garantendone il coordinamento con gli indirizzi dell'ateneo. In particolare, con le modalità stabilite dagli organi d'ateneo, approva gli accordi di mobilità, gli accordi di settore e i protocolli attuativi degli accordi-quadro o dei memoranda di ateneo e concorre alla definizione e realizzazione di accordi-quadro e convenzioni.
n) assolve alle altre funzioni previste dalla normativa vigente e dal Regolamento Didattico d'Ateneo.	n) assolve alle altre funzioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento didattico d'ateneo.	n) assolve alle altre funzioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento didattico d'ateneo.
	o) formula proposte ai Dipartimenti partecipanti in merito alla gestione della programmazione didattica e delle attività formative dei Corsi di Studio riferiti ai Dipartimenti stessi, nonché dei servizi comuni di supporto.	o) formula proposte ai Dipartimenti partecipanti in merito alla gestione della programmazione didattica e delle attività formative dei Corsi di Studio riferiti ai Dipartimenti stessi, nonché dei servizi comuni di supporto.
Art. 9 (La Commissione paritetica - composizione)	Art. 9 (La Commissione paritetica - composizione)	
1. Presso ogni Scuola è istituita una commissione paritetica docenti-studenti il cui mandato termina alla scadenza del consiglio.	1. Presso ogni scuola è istituita una commissione paritetica docenti-studenti. il cui mandato termina alla scadenza del consiglio. Il mandato della Commissione coincide	1. Presso ogni scuola è istituita una commissione paritetica docenti-studenti. il cui mandato termina alla scadenza del consiglio. Il mandato della Commissione coincide con quello del consiglio della Scuola.

	con quello del consiglio della Scuola.	
2. La commissione è composta:	2. La commissione è composta:	
- dal presidente della scuola, o da un suo delegato, che presiede la commissione e la convoca;	- dal presidente della scuola, o da un suo delegato, che presiede la commissione e la convoca;	
- dai vicepresidenti di sede;	- dai vicepresidenti di sede;	
- da 10 componenti, pariteticamente divisi tra docenti e studenti. I membri della componente docente sono designati dal consiglio della Scuola prevalentemente tra i propri membri su proposta del Presidente della Scuola, sentiti i Direttori dei Dipartimenti che partecipano alla Scuola. La proposta della componente docente deve tenere conto di un'adeguata rappresentanza di ruolo e sede di servizio. La componente studentesca deve tener conto dei cicli di studio e sedi delle attività didattiche.	- da un n. (inserire numero) di professori ordinari, da un n. (inserire numero) di professori associati da n. (inserire numero) di ricercatori, che compresi il presidente e gli eventuali vicepresidenti, siano pari a quello degli studenti. I professori e ricercatori sono designati dal consiglio della scuola, prevalentemente tra i propri membri, su proposta del presidente, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all'art. 19, comma 6 dello statuto; - da un minimo di 6 e da un massimo di 20 componenti, pariteticamente divisi tra docenti e studenti. I membri della componente docente sono designati dal consiglio della Scuola prevalentemente tra i propri membri su proposta del Presidente della Scuola, sentiti i Direttori dei Dipartimenti che partecipano alla Scuola. La proposta della componente docente deve tenere conto di un'adeguata rappresentanza di ruolo e sede di servizio. La componente studentesca deve tener conto dei cicli di	

	studio e sedi delle attività didattiche.	
- Gli studenti della Commissione Paritetica sono prioritariamente eletti tra i rappresentanti degli studenti nel consiglio della Scuola e, in subordine, nei consigli di dipartimento, nei consigli di corsi di studio riferiti alla Scuola, individuati dagli stessi studenti componenti dei medesimi Consigli, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all'art. 19 comma 6 dello Statuto di Ateneo. Ove necessario per la composizione paritetica della commissione, la Scuola può inoltre richiedere la disponibilità a far parte della commissione paritetica agli studenti non rappresentanti ma presenti nelle graduatorie elettorali e, in ultima istanza, agli studenti iscritti ai corsi di studio riferiti alla Scuola.	da un n. (inserire numero) di studenti prioritariamente eletti tra i rappresentanti degli studenti nel consiglio della scuola, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all'art. 19, comma 6 dello statuto. - Gli studenti della Commissione Paritetica sono prioritariamente eletti tra i rappresentanti degli studenti nel consiglio della Scuola e, in subordine, nei consigli di dipartimento, nei consigli di corsi di studio riferiti alla Scuola, individuati dagli stessi studenti componenti dei medesimi Consigli, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all'art. 19 comma 6 dello Statuto di Ateneo. Ove necessario per la composizione paritetica della commissione, la Scuola può inoltre richiedere la disponibilità a far parte della commissione paritetica agli studenti non rappresentanti ma presenti nelle graduatorie elettorali e, in ultima istanza, agli studenti iscritti ai corsi di studio riferiti alla Scuola.	
3. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni della commissione il responsabile amministrativo-gestionale della Scuola o suo delegato.	3. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni della commissione il responsabile amministrativo-gestionale della scuola o suo delegato.	3. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni della commissione il responsabile amministrativo-gestionale della Scuola o suo delegato.
Art. 10 (Commissione paritetica - funzioni)	Art. 10 (Commissione paritetica - funzioni)	
1. La commissione:	1. La commissione:	

- ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l'offerta formativa, la qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti;	- ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l'offerta formativa, la qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti;	
- formula pareri sull'istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta formativa;	- formula pareri sull'istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta formativa;	
-può avanzare al consiglio della scuola proposte sulle questioni pertinenti la didattica e sull'eventuale allocazione della dotazione finanziaria di cui all'art. 18 comma 8 dello statuto.	-può avanzare al consiglio della scuola proposte sulle questioni pertinenti la didattica e sull'eventuale allocazione della dotazione finanziaria di cui all'art. 18 comma 8 dello statuto.	-può avanzare al consiglio della scuola proposte sulle questioni pertinenti la didattica e sull'eventuale allocazione della dotazione finanziaria di cui all'art. 18 comma 8 dello statuto.
- redige una relazione annuale, tenendo conto del rapporto annuale di autovalutazione dei dipartimenti afferenti.	- redige una relazione annuale, tenendo conto del rapporto annuale di autovalutazione dei dipartimenti afferenti. - redige una relazione annuale sulle attività didattiche dei corsi di studio riferiti alla Scuola, tenuto conto del rapporto annuale di autovalutazione dei rispettivi dipartimenti di riferimento dei corsi di studio.	- redige una relazione annuale, tenendo conto del rapporto annuale di autovalutazione dei dipartimenti afferenti. - redige una relazione annuale sulle attività didattiche dei corsi di studio riferiti alla Scuola, tenuto conto del rapporto annuale di autovalutazione dei rispettivi dipartimenti di riferimento dei corsi di studio.
2. I pareri di cui al comma 1 del presente articolo si intendono acquisiti se non espressi prima della seduta del Consiglio chiamata a deliberare su quei pareri, a seguito della trasmissione alla Commissione del testo della proposta.	2. I pareri di cui al comma 1 del presente articolo si intendono acquisiti se non espressi entro (.....inserire i giorni) dalla trasmissione alla commissione del testo della proposta.	
3. La commissione paritetica può avvalersi di sottocommissioni di sede e/o dipartimentali per esprimersi su ambiti diversi dalle metodologie per la valutazione e dalle procedure	3. La commissione paritetica può avvalersi di sottocommissioni di sede e/o dipartimentali per esprimersi su ambiti diversi dalle metodologie per la valutazione e dalle procedure	3. La commissione paritetica può avvalersi di sottocommissioni di sede e/o dipartimentali per esprimersi su ambiti diversi dalle metodologie per la valutazione e dalle procedure

per l'assicurazione della qualità della didattica, che sono riservati alla commissione paritetica plenaria.	l'assicurazione della qualità della didattica, che sono riservati alla commissione paritetica plenaria. 3. Per la gestione delle attività la Commissione Paritetica può avvalersi di sottocommissioni di sede e/o dipartimentali di cui facciano parte componenti della Commissione paritetica. Tutte le deliberazioni spettano comunque alla Commissione Paritetica plenaria.	didattica, che sono riservati alla commissione paritetica plenaria. 3. Per la gestione delle attività la Commissione Paritetica può avvalersi di sottocommissioni di sede e/o dipartimentali di cui facciano parte componenti della Commissione paritetica. Tutte le deliberazioni spettano comunque alla Commissione Paritetica plenaria.
Art. 11 (Funzionamento degli organi)	Art. 11 (Funzionamento degli organi)	
1. Il funzionamento degli organi collegiali della scuola è disciplinato dalle norme generali e statutarie, con particolare riferimento all'art. 38 dello statuto.	1. Il funzionamento degli organi collegiali della scuola è disciplinato dalle norme generali e statutarie, con particolare riferimento all'art. 38 dello statuto.	
2. Sono valide le sedute realizzate in videoconferenza che soddisfino entrambe le seguenti condizioni:	2. Sono valide le sedute realizzate in videoconferenza che soddisfino entrambe le seguenti condizioni:	
a. forme di consultazione sincrone;	a. forme di consultazione sincrone;	
b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.	b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.	
3. Per quanto concerne il parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai dipartimenti afferenti alla Scuola, le deliberazioni sono assunte in composizione limitata ai professori e ai ricercatori.	3. Le deliberazioni relative al parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai Dipartimenti afferenti alla Scuola, sono assunte in composizione piena.	3. Per quanto concerne il parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai dipartimenti afferenti alla Scuola, le deliberazioni sono assunte in composizione limitata ai professori e ai ricercatori.

	4. Le deliberazioni relative allo stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato, delibere nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente o al ruolo equivalente a quello della persona oggetto di delibera.	
	Le disposizioni dell'articolo trovano applicazione per tutte le Scuole, indipendentemente dalla articolazione del Regolamento di funzionamento della singola Scuola.	
PARTE III – ORGANIZZAZIONE	PARTE III – ORGANIZZAZIONE Le scuole che prevedono più sedi di vicepresidenza devono inserire le relative Norme	
Art. 12 (Vicepresidente di sede)	Art. 12 (Vicepresidente di sede)	
1. Nella propria sede territoriale il vicepresidente:	1. Nella propria sede territoriale il vicepresidente:	
- coadiuva il presidente nel coordinamento delle attività per garantire il buon andamento della didattica;	- coadiuva il presidente nel coordinamento delle attività per garantire il buon andamento della didattica;	
- esercita le funzioni di cui alle lettere dalla c) alla g) e dalla lettera k) alla lettera n) del precedente art. 5 comma. 2;	- esercita le funzioni di cui alle lettere dalla c) alla g) e dalla lettera k) alla lettera n) del precedente art. 5 comma. 2; - esercita le funzioni di cui alla lettera c) del precedente art. 5 comma. 2;	- esercita le funzioni di cui alle lettere dalla c) alla g) e dalla lettera k) alla lettera n) del precedente art. 5 comma. 2; - esercita le funzioni di cui alla lettera c) del precedente art. 5 comma. 2;

- esercita, all'interno delle funzioni di cui alla lettera h) dell'art. 5, comma 2 del presente regolamento, la funzione di proposta di variazioni di bilancio sul budget assegnato alla vicepresidenza; nell'esercizio di tale competenza può assumere provvedimenti di urgenza da sottoporre al Consiglio della Scuola per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;	—esercita, all'interno delle funzioni di cui alla lettera h) dell'art. 5, comma 2 del presente regolamento, la funzione di proposta di variazioni di bilancio sul budget assegnato alla vicepresidenza; nell'esercizio di tale competenza può assumere provvedimenti di urgenza da sottoporre al Consiglio della Scuola per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;	—esercita, all'interno delle funzioni di cui alla lettera h) dell'art. 5, comma 2 del presente regolamento, la funzione di proposta di variazioni di bilancio sul budget assegnato alla vicepresidenza; nell'esercizio di tale competenza può assumere provvedimenti di urgenza da sottoporre al Consiglio della Scuola per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
- esercita le funzioni di cui alle lett. i) e j) dell'art. 5, comma 2 del presente regolamento relativamente all'utilizzo del budget assegnato alla vicepresidenza, nel rispetto dei vincoli generali di destinazione definiti dal Consiglio di Amministrazione e dal Consiglio della Scuola; la funzione di cui alla lettera j) è svolta raccordandosi con il Presidente;	—esercita le funzioni di cui alle lett. i) e j) dell'art. 5, comma 2 del presente regolamento relativamente all'utilizzo del budget assegnato alla vicepresidenza, nel rispetto dei vincoli generali di destinazione definiti dal Consiglio di Amministrazione e dal Consiglio della Scuola; la funzione di cui alla lettera j) è svolta raccordandosi con il Presidente;	—esercita le funzioni di cui alle lett. i) e j) dell'art. 5, comma 2 del presente regolamento relativamente all'utilizzo del budget assegnato alla vicepresidenza, nel rispetto dei vincoli generali di destinazione definiti dal Consiglio di Amministrazione e dal Consiglio della Scuola; la funzione di cui alla lettera j) è svolta raccordandosi con il Presidente;
- funge da referente della scuola negli organi del campus di riferimento, laddove presente nella sede.	- funge da referente della scuola negli organi del campus di riferimento, laddove presente nella sede.	
2. Il vicepresidente di sede è componente di diritto del relativo consiglio di campus, laddove presente nella sede.	2. Il vicepresidente di sede è componente di diritto del relativo consiglio di campus, laddove presente nella sede.	
3. Il vicepresidente di sede è componente della commissione paritetica e presiede l'eventuale sottocommissione territoriale.	3. Il vicepresidente di sede è componente della commissione paritetica e presiede l'eventuale sottocommissione territoriale.	
Art. 13 (Rapporti fra scuole e dipartimenti)	Art. 13 (Rapporti fra scuole e dipartimenti)	

1. Le proposte di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei corsi di studio di pertinenza della scuola sono formulate, in conformità alle linee guida dell'ateneo, ed eventualmente anche su invito della scuola stessa, dai dipartimenti di riferimento o associati che nel complesso conferiscono almeno la metà dei crediti del corso di studio, sentiti gli altri dipartimenti coinvolti.	1. Le proposte di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei corsi di studio riferiti alla di pertinenza della scuola sono formulate, in conformità alle linee guida dell'ateneo, ed eventualmente anche su invito della scuola stessa, dai dipartimenti di riferimento o associati che nel complesso conferiscono almeno la metà dei crediti del corso di studio, sentiti gli altri dipartimenti coinvolti.	1. Le proposte di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei corsi di studio riferiti alla di pertinenza della scuola sono formulate, in conformità alle linee guida dell'ateneo, ed eventualmente anche su invito della scuola stessa, dai dipartimenti di riferimento o associati che nel complesso conferiscono almeno la metà dei crediti del corso di studio, sentiti gli altri dipartimenti coinvolti.
2. Il dipartimento di riferimento e i dipartimenti associati, con la collaborazione degli altri dipartimenti coinvolti, garantiscono la sostenibilità dei corsi di studio proposti, con particolare attenzione al soddisfacimento dei requisiti necessari di docenza previsti dalla normativa vigente, e dagli indirizzi degli organi di governo dell'ateneo.	2. Il dipartimento di riferimento e i dipartimenti associati, con la collaborazione degli altri dipartimenti coinvolti, garantiscono la sostenibilità dei corsi di studio proposti, con particolare attenzione al soddisfacimento dei requisiti necessari di docenza previsti dalla normativa vigente, e dagli indirizzi degli organi di governo dell'ateneo.	
3. La scuola garantisce il coordinamento della programmazione didattica, anche mediante l'utilizzo della dotazione di cui all'art. 18, comma 8 dello statuto, valutando la sostenibilità complessiva dell'offerta formativa.	3. La scuola garantisce il coordinamento per le esigenze di razionalizzazione, supporto e gestione dell'offerta formativa di riferimento della programmazione didattica, anche mediante l'utilizzo della dotazione di cui all'art. 18, comma 8 dello statuto, valutando la sostenibilità complessiva dell'offerta formativa.	3. La scuola garantisce il coordinamento per le esigenze di razionalizzazione, supporto e gestione dell'offerta formativa di riferimento della programmazione didattica, anche mediante l'utilizzo della dotazione di cui all'art. 18, comma 8 dello statuto, valutando la sostenibilità complessiva dell'offerta formativa.
4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la scuola può chiedere il riesame delle delibere dei dipartimenti. In caso di perdurante parere negativo	4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la scuola può chiedere il riesame delle delibere dei dipartimenti. In caso di perdurante parere negativo della Scuola, il Consiglio della Scuola invia le proposte dei	4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la scuola può chiedere il riesame delle delibere dei dipartimenti. In caso di perdurante parere negativo della Scuola, il Consiglio della Scuola invia le proposte dei Dipartimenti al Consiglio

della Scuola, il Consiglio della Scuola invia le proposte dei Dipartimenti al Consiglio d'amministrazione, corredate da un proprio parere.	Dipartimenti al Consiglio d'amministrazione, corredate da un proprio parere.	d'amministrazione, corredate da un proprio parere.
5. Ulteriori specificazioni delle procedure volte a garantire il coordinamento del processo della progettazione e programmazione didattica e di altri servizi ad esso collegati, sono definite nel piano triennale di cui all'art. 18, comma 4 dello statuto.	5. Ulteriori specificazioni delle procedure volte a garantire il coordinamento del processo della progettazione e programmazione didattica e di altri servizi ad esso collegati, sono definite nel piano triennale di cui all'art. 18, comma 4 dello statuto.	
Art. 14 (Rapporti con i corsi di studio)	Art. 14 (Rapporti con i corsi di studio)	
1. I consigli di corso di studio:	1. I consigli di corso di studio:	
- esprimono al dipartimento di riferimento e a quelli associati, proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici. I dipartimenti, a loro volta, possono trasmettere al consiglio della scuola di riferimento le loro deliberazioni in merito a tali proposte, oppure respingerle;	- esprimono ai dipartimenti di riferimento e a quelli associati proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici e in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto. I Dipartimenti trasmettono alla Scuola gli elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni. I dipartimenti, a loro volta, possono trasmettere al consiglio della scuola di riferimento le loro deliberazioni in merito a tali proposte, oppure respingerle;	- esprimono ai dipartimenti di riferimento e a quelli associati proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici e in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto. I Dipartimenti trasmettono alla Scuola gli elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni. I dipartimenti, a loro volta, possono trasmettere al consiglio della scuola di riferimento le loro deliberazioni in merito a tali proposte, oppure respingerle;
- esprimono alle scuole, per quanto di loro competenza, proposte in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto;	- esprimono alle scuole, per quanto di loro competenza, proposte in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto;	- esprimono alle scuole, per quanto di loro competenza, proposte in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto;

- assolvono alle altre funzioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento didattico d'ateneo.	assolvono alle altre funzioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento didattico d'ateneo.	assolvono alle altre funzioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento didattico d'ateneo.
Art. 15 (Rapporti con le unità di servizio didattico)	Art. 15 (Rapporti con le unità di servizio didattico)	Art. 15 (Rapporti con le unità di servizio didattico)
1. Le unità di servizio didattico di riferimento della scuola:	1. Le unità di servizio didattico di riferimento della scuola:	1. Le unità di servizio didattico di riferimento della scuola:
a) concorrono ad assicurare i servizi offerti agli studenti della scuola, contribuendo a garantirne la qualità;	a) concorrono ad assicurare i servizi offerti agli studenti della scuola, contribuendo a garantirne la qualità;	a) concorrono ad assicurare i servizi offerti agli studenti della scuola, contribuendo a garantirne la qualità;
b) predispongono per quanto di propria competenza le relazioni tecniche di sostenibilità di cui al precedente art. 8, comma 1, lett. e.	b) predispongono per quanto di propria competenza le relazioni tecniche di sostenibilità di cui al precedente art. 8, comma 1, lett. e.	b) predispongono per quanto di propria competenza le relazioni tecniche di sostenibilità di cui al precedente art. 8, comma 1, lett. e.
2. Nelle attività di programmazione dei servizi a supporto degli studenti, il presidente della scuola (o il vicepresidente di sede) coinvolge gli uffici competenti della scuola e dell'unità di servizio didattico per garantire la piena integrazione dei servizi.	2. Nelle attività di programmazione dei servizi a supporto degli studenti, il presidente della scuola (o il vicepresidente di sede) coinvolge gli uffici competenti della scuola e dell'unità di servizio didattico per garantire la piena integrazione dei servizi.	2. Nelle attività di programmazione dei servizi a supporto degli studenti, il presidente della scuola (o il vicepresidente di sede) coinvolge gli uffici competenti della scuola e dell'unità di servizio didattico per garantire la piena integrazione dei servizi.
3. I rapporti gerarchici e/o funzionali, nonché il tipo di coordinamento fra i diversi interlocutori del processo, sono disciplinati in coerenza con gli indirizzi approvati dagli organi di governo dell'ateneo e secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione d'ateneo.	3. I rapporti gerarchici e/o funzionali, nonché il tipo di coordinamento fra i diversi interlocutori del processo, sono disciplinati in coerenza con gli indirizzi approvati dagli organi di governo dell'ateneo e secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione d'ateneo.	3. I rapporti gerarchici e/o funzionali, nonché il tipo di coordinamento fra i diversi interlocutori del processo, sono disciplinati in coerenza con gli indirizzi approvati dagli organi di governo dell'ateneo e secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione d'ateneo.
PARTE IV – GESTIONE FINANZIARIA	PARTE IV – RISORSE GESTIONE FINANZIARIAE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA	PARTE IV – RISORSE GESTIONE FINANZIARIAE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA

Art. 16 (Fondi e gestione)	Art. 16 (Fondi e gestione) (Risorse finanziarie)	Art. 16 (Fondi e gestione) (Risorse finanziarie)
1. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, spese in economia e organizzazione dei servizi.	1. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, spese in economia e organizzazione dei servizi. Alle scuole vengono garantite le risorse e i servizi necessari per il funzionamento e lo svolgimento delle funzioni istituzionali.	1. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, spese in economia e organizzazione dei servizi. Alle scuole vengono garantite le risorse e i servizi necessari per il funzionamento e lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
PARTE V - NORME FINALI	PARTE V - NORME FINALI	PARTE V - NORME FINALI
Le disposizioni generali, in quanto immediatamente applicabili, e in particolare le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere c) e d), sono esecutive dal momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.	Le disposizioni generali, in quanto immediatamente applicabili, e in particolare le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere c) e d), sono esecutive dal momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.	Le disposizioni generali, in quanto immediatamente applicabili, e in particolare le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere c) e d), sono esecutive dal momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.
PARTE VI - NORME TRANSITORIE	PARTE VI - NORME TRANSITORIE	
Ai sensi dell'art. 40, comma 2 dello Statuto, i dipartimenti, i cui professori e ricercatori nell'anno accademico 2011-12 hanno conferito crediti formativi ai corsi di studio di pertinenza della Scuola, devono garantire la continuità delle attività didattiche in tutte le sedi della Scuola nel rispetto degli obblighi di servizio relativi al precedente incardinamento nelle facoltà con specifico riferimento alla sede di svolgimento di tali obblighi, quali derivanti dalle procedure concorsuali di chiamata o di trasferimento sulla base delle quali i	Ai sensi dell'art. 40, comma 2 dello statuto, i dipartimenti, i cui professori e ricercatori nell'anno accademico 2011-12 hanno conferito crediti formativi ai corsi di studio di pertinenza della scuola, devono garantire la continuità delle attività didattiche in tutte le sedi della scuola nel rispetto degli obblighi di servizio relativi al precedente incardinamento nelle facoltà con specifico riferimento alla sede di svolgimento di tali obblighi, quali derivanti dalle procedure concorsuali di chiamata o di trasferimento sulla base delle quali i	

professori e ricercatori hanno assunto servizio.	professori e ricercatori hanno assunto servizio.	
	PARTE VII – NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.6.2017	PARTE VII – NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.6.2017
	Art. 17 (Disposizioni transitorie e finali)	Art. 17 (Disposizioni transitorie e finali)
	1. Le modifiche al presente Regolamento tipo vengono emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al Decreto Rettorale n. 739 del 28 giugno 2017.	1. Le modifiche al presente Regolamento vengono emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al Decreto Rettorale n. 739 del 28 giugno 2017.
	2. Le Scuole adeguano conseguentemente i propri regolamenti.	2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento la commissione paritetica costituita ed operante nelle more dell'adeguamento del presente regolamento al regolamento tipo, viene integrata/modificata, ove necessario, secondo le disposizioni di cui al presente regolamento.
	3. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 2 del presente articolo, si applica il presente Regolamento tipo nonché il regolamento della singola Scuola in quanto con esso compatibile.	
	4. Dall'entrata in vigore delle modifiche del presente regolamento a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al Decreto Rettorale n. 739 del 28 giugno 2017, il Presidente, i Vicepresidenti, i componenti	

	del Consiglio della Scuola afferenti ai Dipartimenti che non partecipano più alla Scuola stessa decadono.	
	5. Nelle more della costituzione del Consiglio della Scuola e dell'entrata in carica del Presidente ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento, continuano ad operare il Consiglio e il Presidente in carica alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente Regolamento, tenuto conto di quanto disposto al comma 4 del presente articolo.	
	6. Il Consiglio della Scuola costituito ai sensi delle modifiche al presente Regolamento, nella prima seduta utile, elegge il Presidente e delibera in merito alla proposta del Regolamento della Scuola.	
	7. Dall'entrata in vigore delle modifiche del presente Regolamento a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al Decreto Rettorale n. 739 del 28 giugno 2017, la Commissione Paritetica operante presso la Scuola decade e viene costituita una Commissione Paritetica composta da N. 3 docenti/ricercatori divisi per ruolo e per fascia in cui sia compreso il Presidente della Scuola e N. 3 studenti, tutti individuati secondo le modalità previste all'articolo 9 del presente Regolamento. Tale Commissione opera nelle more dell'adeguamento di cui al comma 2 del presente articolo e viene integrata o modificata	

	secondo quanto disposto nei regolamenti delle singole Scuole.	
--	--	--

ALLEGATO B - DECRETO RETTORALE N. 2430/2019 DEL 19/12/2019 PROT. N. 326200**Testo Coordinato****del Regolamento di funzionamento della Scuola di Lettere e Beni Culturali**

(emanato con D.R. n. 344/2013 del 30/04/2013, successivamente modificato con D.R. n. 16/2014 del 8/1/2014 e con D.R. 3/2018 del 03/01/2018)

PARTE I – ELEMENTI GENERALI**Art. 1 (Oggetto del Regolamento)**

1. Il presente regolamento disciplina l'assetto e il funzionamento della Scuola di Lettere e Beni Culturali.
2. *abrogato*
3. Alla denominazione della Scuola di Lettere e Beni Culturali può essere aggiunta la corrispondente denominazione in lingua inglese: Arts, Humanities, and Cultural Heritage.

Art. 2 (Sede della Scuola, dipartimenti partecipanti, vicepresidenze)

1. *abrogato*
2. *abrogato*
3. *abrogato*

La Scuola di Lettere e Beni Culturali ha sede a Bologna.

Le sedi di Vicepresidenza della Scuola sono: Ravenna e Rimini

Partecipano alla Scuola i dipartimenti: Filologia Classica e Italianistica- FICLIT, Filosofia e Comunicazione- FILCOM, Beni Culturali-DBC, Storia Culture Civiltà-DiSCi.

Art. 3 (Natura e funzioni della Scuola)

1. La Scuola è la struttura organizzativa di coordinamento e di raccordo tra i Dipartimenti che vi partecipano per le esigenze di razionalizzazione, supporto, gestione dell'offerta formativa di riferimento. La Scuola può operare su ciascuna delle sedi dell'Ateneo nelle quali è attivo almeno un corso di studio riferito alla Scuola.
2. In particolare la Scuola:
 - a) esprime parere ai Dipartimenti partecipanti, al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico in merito all'istituzione, all'attivazione, alla modifica e alla disattivazione dei Corsi di Studio, valutata la disponibilità delle risorse necessarie; a tal fine i Dipartimenti hanno cura di fornire alla Scuola,

anche su richiesta della medesima, ogni elemento utile perché quest'ultima possa svolgere le valutazioni di sostenibilità sia specifiche che complessive e di contesto.

- b) *abrogata*
 - c) *abrogata*
 - d) approva una relazione annuale sulle proprie attività, redatta dalla Commissione paritetica docenti-studenti;
 - e) *abrogata*
 - f) formula proposte ai Dipartimenti partecipanti in merito alla gestione della programmazione didattica e delle attività formative dei Corsi di Studio riferiti ai Dipartimenti stessi, nonché dei servizi comuni di supporto.
3. La Scuola concorda con i Dipartimenti partecipanti il piano triennale della didattica di cui all'art. 18, comma 4 dello Statuto.
4. La Scuola può coordinare, se delegata dai Dipartimenti partecipanti, le attività relative al terzo ciclo in aderenza a quanto previsto nel piano triennale della didattica di cui all'art. 18, comma 4, dello Statuto di Ateneo che in tal caso viene opportunamente integrato.
5. Ai sensi dell'art. 3 comma 1 del presente regolamento i Corsi di Studio riferiti alla Scuola sono deliberati dagli Organi Accademici. Di norma sono i Corsi di Studio dei Dipartimenti partecipanti alla Scuola.

Art. 4 *abrogato*

PARTE II – ORGANI E COMPETENZE

Art. 5 (Il Presidente di Scuola)

1. Il Presidente è un professore ordinario, eletto dal Consiglio della Scuola fra i docenti dei Dipartimenti partecipanti alla Scuola stessa.
- 1 bis. La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Presidente di Scuola.
2. Il Presidente:
 - a) rappresenta la Scuola ed è componente di diritto del Consiglio che presiede e convoca;
 - b) sovrintende all'attuazione delle decisioni del Consiglio;
 - c) ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività della Scuola;
 - d) *abrogata*
 - e) *abrogata*
 - f) *abrogata*
 - g) *abrogata*
 - h) *abrogata*

i) *abrogata*

j) *abrogata*

k) *abrogata*

l) *abrogata*

m) *abrogata*

n) *abrogata*

o) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella seduta successiva all'adozione.

2 bis. Per esercitare le proprie funzioni il Presidente:

a) acquisisce dai Dipartimenti e dalle Strutture amministrative ogni elemento utile al raccordo, coordinamento e supporto in relazione alla sostenibilità dell'offerta formativa di riferimento;

b) convoca incontri, istituisce e coordina gruppi di lavoro, acquisisce pareri e assume ogni altra iniziativa utile e strumentale;

3. Il Presidente nomina, fra i professori ordinari componenti il Consiglio della Scuola, un Vicepresidente vicario che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

4. Al fine di coordinare le attività di ciascuna sede territoriale di Vicepresidenza, definite, ove previste, ai sensi dell'art. 18 comma 7 dello Statuto, il Presidente nomina un Vicepresidente fra i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso la sede.

5. Le cariche di Vicepresidente vicario e di Vicepresidente di sede possono essere ricoperte dalla stessa persona.

6. Limitatamente alla medesima sede di servizio, le cariche di Presidente e Vicepresidente di sede sono di norma ricoperte dalla stessa persona.

7. *abrogato*

Art. 6 (Elezione del Presidente della Scuola)

1. Ai fini dell'elezione del Presidente della Scuola la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

2. Il Presidente è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.

3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

4. Il Presidente resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.

Art. 7 (Il Consiglio della Scuola - composizione)

1. Il Consiglio della Scuola dura in carica tre anni ed è composto da:

a) il Presidente che lo presiede;

-
-
- b) i Direttori dei Dipartimenti partecipanti o da un loro delegato, individuato fra i professori e ricercatori inquadrati nel relativo Dipartimento;
 - c) una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori designati dai Dipartimenti partecipanti ai sensi dell'art. 19, comma 2 dello Statuto. I rappresentanti dei Dipartimenti nei Consigli delle Scuole includono in misura maggioritaria, ove possibile, i Coordinatori di corso di studio di primo, secondo e terzo ciclo, mentre gli altri componenti devono essere membri della Giunta ovvero responsabili delle attività assistenziali di competenza, ove previsto, anche tenendo conto dell'eventuale presenza di unità organizzative di sede. Tali rappresentanti sono ripartiti di norma secondo un criterio di proporzionalità rispetto ai crediti globalmente conferiti dal Dipartimento nelle diverse Scuole, sulla base dell'ultima programmazione didattica disponibile;
 - d) una rappresentanza elettiva degli studenti, pari al 15% del numero dei componenti del Consiglio, definita secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali relativi alle rappresentanze studentesche;
 - e) partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio della Scuola i Vicepresidenti di sede qualora non siano già membri dello stesso Consiglio;
 - f) *abrogata*

Sono invitati alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, i Coordinatori dei Corsi di Studio non componenti l'organo.

Art. 8 (Consiglio della Scuola – Competenze)

1. Il Consiglio della Scuola:

- a) elegge, nel corso della prima riunione utile, il presidente della Scuola.
- b) approva la proposta del Regolamento di funzionamento della Scuola stessa a maggioranza assoluta dei componenti;
- c) designa i componenti della Commissione paritetica docenti-studenti presso la Scuola;
- d) concorda con ciascun Dipartimento, nella parte di propria competenza, il piano triennale della didattica di cui all'art.18 comma 4 dello Statuto di Ateneo;
- e) esprime parere ai Dipartimenti partecipanti, al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico in merito all'istituzione, all'attivazione, alla modifica ed alla disattivazione dei Corsi di Studio, valutata la disponibilità delle risorse necessarie;
- f) *abrogata*
- g) approva una relazione annuale sulle attività, redatta dalla Commissione paritetica docenti-studenti;
- h) *abrogata*
- i) *abrogata*
- j) *abrogata*
- k) *abrogata*
- l) coordina, se delegata dai Dipartimenti partecipanti, le attività relative al terzo ciclo;

-
- m) *abrogata*
 - n) *abrogata*
 - o) formula proposte ai Dipartimenti partecipanti in merito alla gestione della programmazione didattica e delle attività formative dei Corsi di Studio riferiti ai Dipartimenti stessi, nonché dei servizi comuni di supporto.

Art. 9 (La Commissione paritetica - composizione)

1. Presso ogni Scuola è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti. Il mandato della Commissione coincide con quello del Consiglio della Scuola.
2. La Commissione è composta:
 - dal Presidente della Scuola, o da un suo delegato, che presiede la Commissione e la convoca;
 - dai Vicepresidenti di sede;
 - da 10 componenti, pariteticamente divisi tra docenti e studenti. I membri della componente docente sono designati dal consiglio della Scuola prevalentemente tra i propri membri su proposta del Presidente della Scuola, sentiti i Direttori dei Dipartimenti che partecipano alla Scuola. La proposta della componente docente deve tenere conto di un'adeguata rappresentanza di ruolo e sede di servizio. La componente studentesca deve tener conto dei cicli di studio e sedi delle attività didattiche;
 - gli studenti della Commissione Paritetica sono prioritariamente eletti tra i rappresentanti degli studenti nel consiglio della Scuola e, in subordine, nei consigli di dipartimento, nei consigli di corsi di studio riferiti alla Scuola, individuati dagli stessi studenti componenti dei medesimi Consigli, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all'art. 19 comma 6 dello Statuto di Ateneo. Ove necessario per la composizione paritetica della commissione, la Scuola può inoltre richiedere la disponibilità a far parte della commissione paritetica agli studenti non rappresentanti ma presenti nelle graduatorie elettorali e, in ultima istanza, agli studenti iscritti ai corsi di studio riferiti alla Scuola.
3. *abrogato*

Art. 10 (Commissione paritetica - funzioni)

1. La Commissione:
 - ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l'offerta formativa, la qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti;
 - formula pareri sull'istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta formativa;
 - può avanzare al Consiglio della Scuola proposte sulle questioni pertinenti la didattica;
 - redige una relazione annuale sulle attività didattiche dei corsi di studio riferiti alla Scuola, tenuto conto del rapporto annuale di autovalutazione dei rispettivi dipartimenti di riferimento dei corsi di studio.

-
-
2. I pareri di cui al comma 1 del presente articolo si intendono acquisiti se non espressi prima della seduta del Consiglio chiamata a deliberare su quei pareri, a seguito della trasmissione alla Commissione del testo della proposta.
 3. Per la gestione delle attività la Commissione Paritetica può avvalersi di sottocommissioni di sede e/o dipartimentali di cui facciano parte componenti della Commissione paritetica. Tutte le deliberazioni spettano comunque alla Commissione Paritetica plenaria.

Art. 11 (Funzionamento degli organi)

1. Il funzionamento degli organi collegiali della Scuola è disciplinato dalle norme generali e statutarie, con particolare riferimento all'art. 38 dello Statuto.
2. Sono valide le sedute realizzate in videoconferenza che soddisfino entrambe le seguenti condizioni:
 - a) forme di consultazione sincrone;
 - b) l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.
3. *abrogato*

PARTE III – ORGANIZZAZIONE

Art. 12 (Vicepresidente di sede)

1. Nella propria sede territoriale il Vicepresidente:
 - coadiuva il Presidente nel coordinamento delle attività per garantire il buon andamento della didattica;
 - esercita le funzioni di cui alla lettera c) del precedente art. 5 comma. 2;
 - funge da referente della Scuola negli organi del Campus di riferimento, laddove presente nella sede.
2. Il Vicepresidente di sede è componente di diritto del relativo Consiglio di Campus, laddove presente nella sede.
3. Il Vicepresidente di sede è componente della Commissione paritetica e presiede l'eventuale Sottocommissione territoriale.

Art. 13 (Rapporti fra Scuole e Dipartimenti)

1. Le proposte di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio riferiti alla Scuola sono formulate, in conformità alle linee guida dell'Ateneo, dai Dipartimenti di riferimento o associati che nel complesso conferiscono almeno la metà dei crediti del Corso di Studio, sentiti gli altri Dipartimenti coinvolti.
2. Il Dipartimento di riferimento e i Dipartimenti associati, con la collaborazione degli altri Dipartimenti coinvolti, garantiscono la sostenibilità dei Corsi di Studio proposti, con particolare attenzione al soddisfacimento dei requisiti necessari di docenza previsti dalla normativa vigente, e dagli indirizzi degli organi di governo dell'Ateneo.

-
3. La Scuola garantisce il coordinamento per le esigenze di razionalizzazione, supporto e gestione dell'offerta formativa di riferimento.
 4. *abrogato*
 5. Ulteriori specificazioni delle procedure volte a garantire il coordinamento del processo della progettazione e programmazione didattica e di altri servizi ad esso collegati, sono definite nel piano triennale di cui all'art. 18, comma 4 dello Statuto.

Art. 14 (Rapporti con i Corsi di Studio)

1. I Consigli di Corso di Studio:
 - esprimono ai Dipartimenti proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici e in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto. I Dipartimenti trasmettono alla Scuola gli elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni;

Art. 15 *abrogato***PARTE IV – RISORSE FINANZIARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA****Art. 16 (Risorse finanziarie)**

Alle Scuole vengono garantite le risorse e i servizi necessari per il funzionamento e lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

PARTE V - *abrogata***PARTE VI – NORME TRANSITORIE**

Ai sensi dell'art. 40, comma 2 dello Statuto, i Dipartimenti, i cui professori e ricercatori nell'anno accademico 2011-12 hanno conferito crediti formativi ai corsi di studio di pertinenza della scuola, devono garantire la continuità delle attività didattiche in tutte le sedi della scuola nel rispetto degli obblighi di servizio relativi al precedente incardinamento nelle facoltà con specifico riferimento alla sede di svolgimento di tali obblighi, quali derivanti dalle procedure concorsuali di chiamata o di trasferimento sulla base delle quali i professori e ricercatori hanno assunto servizio.

**PARTE VII - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE
REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI
AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28/06/2017**

Art. 17 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le modifiche al presente Regolamento vengono emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al Decreto Rettorale n. 739 del 28 giugno 2017.
 2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento la Commissione paritetica costituita ed operante nelle more dell'adeguamento del presente Regolamento al Regolamento tipo, viene integrata/modificata, ove necessario, secondo le disposizioni di cui al presente Regolamento.
-

**DECRETO RETTORALE N. 2431/2019 DEL 19/12/2019 PROT. N. 326207
MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI MEDICINA E
CHIRURGIA**

IL RETTORE

VISTI

- lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e s.m.i.;
- il Regolamento tipo di funzionamento delle Scuole emanato con Decreto Rettorale n. 743/2012 del 5 giugno 2012 e s.m.i.;
- il Regolamento di funzionamento della Scuola di Medicina e Chirurgia emanato con Decreto Rettorale n. 344 del 30 aprile 2013 e s.m.i.;
- la delibera del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia del 30 ottobre 2019 con la quale sono state proposte le modifiche del regolamento di funzionamento della Scuola di Medicina e Chirurgia, in adeguamento al Regolamento tipo di funzionamento delle Scuole;
- le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, rispettivamente del 26 novembre e del 11 dicembre 2019, con le quali sono state approvate le modifiche citate al Regolamento di funzionamento della Scuola di Medicina e Chirurgia;

DECRETA

Articolo 1

(Modifiche al Regolamento di funzionamento della Scuola di Medicina e Chirurgia)

- 1 Sono apportate, come approvate dagli Organi citati in premessa, le modificazioni al Regolamento di funzionamento della Scuola di Medicina e Chirurgia, emanato con Decreto Rettorale n. 344/2012 del 30 aprile 2012, così come riportate nell'Allegato A) al presente Decreto Rettorale, che ne costituisce parte integrante.

Articolo 2

(Testo Coordinato)

1. Per una migliore lettura delle modifiche intervenute al Regolamento, si riporta in Allegato B) il testo coordinato a mero titolo informativo, privo di valore normativo.

Articolo 3

(Vigore)

1. Le modificazioni di cui all'art. 1 del Presente Decreto Rettorale, inviato per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo, produrranno effetto il giorno successivo alla pubblicazione.

Bologna, 19/12/2019

IL RETTORE
(Prof. Francesco Ubertini)

Allegato A - DECRETO RETTORALE N. 2431/2019 DEL 19 dicembre 2019 PROT. N. 326207

Regolamento di Funzionamento della Scuola di Medicina e Chirurgia

PARTE I – ELEMENTI GENERALI

Articolo 1 (Oggetto del regolamento)

Articolo 2 (Sede della Scuola, dipartimenti partecipanti, vicepresidenze)

Articolo 3 (Natura e Funzioni della scuola)

Articolo 4 *abrogato*

PARTE II – ORGANI E COMPETENZE

Articolo 5 (Il presidente **di Scuola**)

Articolo 6 (Elezione del presidente della scuola)

Articolo 7 (Il consiglio della scuola - composizione)

Articolo 8 (Consiglio della scuola – competenze)

Articolo 9 (La Commissione paritetica - composizione)

Articolo 10 (Commissione paritetica - funzioni)

Articolo 11 (Funzionamento degli organi)

PARTE III – ORGANIZZAZIONE

Articolo 12 (Vicepresidente di sede)

Articolo 13 (Rapporti fra scuole e dipartimenti)

Articolo 14 (Rapporti con i corsi di studio)

Articolo 15 (Rapporti con le unità di servizio didattico)

PARTE IV – RISORSE FINANZIARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA

Art. 16 (**Risorse finanziarie**)

PARTE V - *abrogato*

PARTE VI – NORME TRANSITORIE

**PARTE VII – NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE
REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI
AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.6.2017**

Art. 17 (Disposizioni transitorie e finali)

Regolamento vigente	Regolamento con modifiche approvate dal Senato Accademico del 16/10/2018 (parere favorevole Consiglio di Amministrazione del 30/10/2018)	Proposta di modifica
PARTE I – ELEMENTI GENERALI		
Art. 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi) 1. Il presente regolamento disciplina l'assetto organizzativo e il funzionamento della Scuola di Medicina e Chirurgia.	Art. 1 (Oggetto del regolamento) 1. Il presente regolamento disciplina l'assetto organizzativo e il funzionamento della Scuola di che si articola nelle sedi di e nelle sedi didattiche di	Art. 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi) 1. Il presente regolamento disciplina l'assetto e il funzionamento della Scuola di Medicina e Chirurgia.
2. La Scuola di Medicina e Chirurgia, ai soli fini di ottemperare agli obblighi informativi previsti dal Ministero per la compilazione delle banche dati dell'offerta formativa, ha la propria sede amministrativa a Bologna, presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria S. Orsola Malpighi, Via Massarenti 9, complesso didattico Polo Augusto Murri.	2. La Scuola di, ai soli fini di ottemperare agli obblighi informativi previsti dal Ministero per la compilazione delle banche dati dell'offerta formativa, ha la propria sede amministrativa a ...	2. La Scuola di Medicina e Chirurgia, ai soli fini di ottemperare agli obblighi informativi previsti dal Ministero per la compilazione delle banche dati dell'offerta formativa, ha la propria sede amministrativa a Bologna, presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria S. Orsola Malpighi, Via Massarenti 9, complesso didattico Polo Augusto Murri.
3. Alla denominazione della Scuola di Medicina e Chirurgia può essere aggiunta la corrispondente denominazione inglese: Medicine.	3. Alla denominazione della Scuola di può essere aggiunta la corrispondente denominazione in lingua inglese:	
Art. 2 (Classi di corso di studio e dipartimenti afferenti, vicepresidenze)	Art. 2 (Classi di corso di studio e Sede della Scuola, dipartimenti afferenti partecipanti, vicepresidenze)	Art. 2 (Classi di corso di studio e Sede della Scuola, dipartimenti afferenti partecipanti, vicepresidenze)
1. Sono di pertinenza della Scuola le classi e i relativi corsi di studio richiamati in allegato approvato dagli organi di governo dell'Ateneo	1. Sono di pertinenza della scuola le classi e i relativi corsi di studio richiamati in allegato approvato dagli organi di governo dell'ateneo competenti secondo l'art. 18, comma 7 dello statuto.	1. Sono di pertinenza della scuola le classi e i relativi corsi di studio richiamati in allegato approvato dagli organi di governo dell'ateneo competenti secondo l'art. 18, comma 7 dello statuto.

competenti secondo l'art. 18, comma 7 dello statuto.		
2. Afferiscono alla Scuola i Dipartimenti di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale; Scienze Biomediche e Neuromotorie; Scienze Mediche e Chirurgiche.	2. Afferiscono alla scuola i dipartimenti richiamati in allegato, approvato dagli organi di governo dell'ateneo competenti secondo l'art. 18, comma 7 dello Statuto.	2. Afferiscono alla Scuola i Dipartimenti di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale; Scienze Biomediche e Neuromotorie; Scienze Mediche e Chirurgiche.
	3. Le vicepresidenze della scuola, con relativa sede, sono stabilite dagli organi di governo dell'ateneo, ai sensi dell'art. 18, comma 7 e rilevabili dall'allegato di cui al precedente comma 1.	3. Le vicepresidenze della Scuola, con relativa sede, sono stabilite dagli organi di governo dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 18, comma 7 e rilevabili dall'allegato di cui al precedente comma 1.
	La Scuola di..... ha sede a Bologna. Le sedi di Vicepresidenza della Scuola sono:..... Partecipano alla Scuola i dipartimenti.....	La Scuola di Medicina e Chirurgia ha sede a Bologna. Partecipano alla Scuola i dipartimenti: Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale - DIMES, Scienze Biomediche e Neuromotorie - DIBINEM e Scienze Mediche e Chirurgiche - DIMEC.
Art. 3 (Funzioni della scuola) 1. La Scuola opera su ciascuna delle sedi dell'Ateneo nelle quali è attivo almeno un corso di studio di competenza dei dipartimenti ad essa afferenti e svolge le seguenti funzioni:	Art. 3 (Natura e Funzioni della scuola) 1. La scuola è la struttura organizzativa di coordinamento e di raccordo tra i Dipartimenti che vi partecipano per le esigenze di razionalizzazione, supporto, gestione dell'offerta formativa di riferimento. La scuola opera su ciascuna delle sedi dell'Ateneo nelle quali è attivo almeno un corso di studio di competenza dei dipartimenti ad essa afferenti referito alla Scuola. e svolge le seguenti funzioni:	Art. 3 (Natura e Funzioni della scuola) 1. La scuola è la struttura organizzativa di coordinamento e di raccordo tra i Dipartimenti che vi partecipano per le esigenze di razionalizzazione, supporto, gestione dell'offerta formativa di riferimento. La scuola opera su ciascuna delle sedi dell'Ateneo nelle quali è attivo almeno un corso di studio di competenza dei dipartimenti ad essa afferenti referito alla Scuola. e svolge le seguenti funzioni:
a) coordina le attività di formazione dei corsi di studio e dei dipartimenti che vi concorrono; b) funge da raccordo tra i dipartimenti afferenti per la razionalizzazione e la gestione dell'offerta formativa di riferimento; c) svolge le attività di supporto, necessarie a garantire il perseguimento di	a) coordina le attività di formazione dei corsi di studio e dei dipartimenti che vi concorrono; b) funge da raccordo tra i dipartimenti afferenti per la razionalizzazione e la gestione dell'offerta formativa di riferimento; c) svolge le attività di supporto, necessarie a	a) coordina le attività di formazione dei corsi di studio e dei dipartimenti che vi concorrono; b) funge da raccordo tra i dipartimenti afferenti per la razionalizzazione e la gestione dell'offerta formativa di riferimento; c) svolge le attività di supporto, necessarie a garantire il perseguimento di obiettivi di tutela della qualità della didattica.

obiettivi di tutela della qualità della didattica.	garantire il perseguimento di obiettivi di tutela della qualità della didattica.	
2. In particolare la scuola:	2. In particolare la scuola:	
a) propone al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico l'istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di studio, sulla base delle delibere provenienti dai dipartimenti coinvolti, valutata la disponibilità delle risorse necessarie;	a) propone Esprime parere ai Dipartimenti partecipanti , al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico in merito all'istituzione, all'attivazione, alla modifica e alla disattivazione dei corsi di studio, sulla base delle delibere provenienti dai dipartimenti coinvolti, valutata la disponibilità delle risorse necessarie; a tal fine i Dipartimenti hanno cura di fornire alla Scuola, anche su richiesta della medesima, ogni elemento utile perché quest'ultima possa svolgere le valutazioni di sostenibilità sia specifiche che complessive e di contesto.	a) propone Esprime parere ai Dipartimenti partecipanti , al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico in merito all'istituzione, all'attivazione, alla modifica e alla disattivazione dei corsi di studio, sulla base delle delibere provenienti dai dipartimenti coinvolti, valutata la disponibilità delle risorse necessarie; a tal fine i Dipartimenti hanno cura di fornire alla Scuola, anche su richiesta della medesima, ogni elemento utile perché quest'ultima possa svolgere le valutazioni di sostenibilità sia specifiche che complessive e di contesto.
b) conferma l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle proposte approvate dai dipartimenti coinvolti e in conformità alle linee di indirizzo degli organi di governo dell'Ateneo per la programmazione didattica. Con delibera motivata la scuola può chiedere ai dipartimenti il riesame di quanto da essi proposto;	b) conferma l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle proposte approvate dai dipartimenti coinvolti e in conformità alle linee di indirizzo degli organi di governo dell'ateneo per la programmazione didattica. Con delibera motivata la scuola può chiedere ai dipartimenti il riesame di quanto da essi proposto;	b) conferma l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle proposte approvate dai dipartimenti coinvolti e in conformità alle linee di indirizzo degli organi di governo dell'ateneo per la programmazione didattica. Con delibera motivata la scuola può chiedere ai dipartimenti il riesame di quanto da essi proposto;
c) sovrintende alla gestione della programmazione didattica e delle attività formative dei corsi di studio di competenza dei dipartimenti ad essa afferenti, nonché dei servizi comuni di supporto;	c) sovrintende alla gestione della programmazione didattica e delle attività formative dei corsi di studio di competenza dei dipartimenti ad essa afferenti, nonché dei servizi comuni di supporto;	c) sovrintende alla gestione della programmazione didattica e delle attività formative dei corsi di studio di competenza dei dipartimenti ad essa afferenti, nonché dei servizi comuni di supporto;
d) approva una relazione annuale sulle proprie attività, redatta dalla commissione paritetica docenti-studenti;	d) approva una relazione annuale sulle proprie attività, redatta dalla commissione paritetica docenti-studenti;	

e) esprime parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai dipartimenti ad essa afferenti in base alle risorse a questi attribuite dal Consiglio di amministrazione.	e) esprime parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai dipartimenti ad essa afferenti in base alle risorse a questi attribuite dal Consiglio di amministrazione.	e) esprime parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai dipartimenti ad essa afferenti in base alle risorse a questi attribuite dal Consiglio di amministrazione.
	f) formula proposte ai Dipartimenti partecipanti in merito alla gestione della programmazione didattica e delle attività formative dei Corsi di Studio riferiti ai Dipartimenti stessi, nonché dei servizi comuni di supporto.	f) formula proposte ai Dipartimenti partecipanti in merito alla gestione della programmazione didattica e delle attività formative dei Corsi di Studio riferiti ai Dipartimenti stessi, nonché dei servizi comuni di supporto.
3. La Scuola, previo parere dei dipartimenti afferenti, definisce il piano triennale di cui all'art. 18, comma 4 dello statuto e lo invia al Rettore per quanto previsto dal medesimo comma.	3. La scuola, previo parere dei concorda con i dipartimenti afferenti partecipanti , definisce il piano triennale della didattica di cui all'art. 18, comma 4 dello Statuto. e lo invia al Rettore per quanto previsto dal medesimo comma.	3. La scuola, previo parere dei concorda con i dipartimenti afferenti partecipanti , definisce il piano triennale della didattica di cui all'art. 18, comma 4 dello Statuto. e lo invia al Rettore per quanto previsto dal medesimo comma.
4. La Scuola può coordinare le attività relative al terzo ciclo proposte dai dipartimenti ad essa afferenti, di norma secondo quanto specificato nel piano triennale di cui al precedente comma 3 del presente articolo.	4. La scuola può coordinare, se delegata dai dipartimenti partecipanti , le attività relative al terzo ciclo in aderenza a quanto previsto nel piano triennale della didattica di cui all'art. 18, comma 4, dello Statuto di Ateneo che in tal caso viene opportunamente integrato. Proposte dai dipartimenti ad essa afferenti, di norma secondo quanto specificato nel piano triennale di cui al precedente comma 3 del presente articolo.	4. La scuola può coordinare, se delegata dai dipartimenti partecipanti , le attività relative al terzo ciclo in aderenza a quanto previsto nel piano triennale della didattica di cui all'art. 18, comma 4, dello Statuto di Ateneo che in tal caso viene opportunamente integrato. Proposte dai dipartimenti ad essa afferenti, di norma secondo quanto specificato nel piano triennale di cui al precedente comma 3 del presente articolo.
	5. Ai sensi dell'art. 3 comma 1 del presente regolamento i corsi di studio riferiti alla Scuola sono deliberati dagli Organi Accademici. Di norma sono i corsi di studio dei Dipartimenti partecipanti alla Scuola.	5. Ai sensi dell'art. 3 comma 1 del presente regolamento i corsi di studio riferiti alla Scuola sono deliberati dagli Organi Accademici. Di norma sono i corsi di studio dei Dipartimenti partecipanti alla Scuola.
Art. 4 (Autonomia della scuola)	Art. 4 (Autonomia della scuola)	Art. 4 (Autonomia della scuola)

La Scuola ha autonomia organizzativa e gestionale secondo le norme vigenti, lo statuto e i regolamenti di Ateneo.	La scuola ha autonomia organizzativa e gestionale secondo le norme vigenti, lo statuto e i regolamenti di Ateneo.	La scuola ha autonomia organizzativa e gestionale secondo le norme vigenti, lo statuto e i regolamenti di Ateneo.
PARTE II – ORGANI E COMPETENZE	PARTE II – ORGANI E COMPETENZE	
Art. 5 (Il presidente)	Art. 5 (Il presidente di Scuola)	Art. 5 (Il presidente di Scuola)
1. Il Presidente è un professore ordinario a tempo pieno, eletto dal Consiglio della Scuola fra i docenti dei dipartimenti afferenti alla Scuola stessa.	1. Il presidente è un professore ordinario a tempo pieno , eletto dal consiglio della scuola fra i docenti dei dipartimenti afferenti partecipanti alla scuola stessa.	1. Il presidente è un professore ordinario a tempo pieno , eletto dal consiglio della scuola fra i docenti dei dipartimenti afferenti partecipanti alla scuola stessa.
	1bis. La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Presidente di Scuola.	1bis. La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Presidente di Scuola.
2. Il presidente:	2. Il presidente:	
a) è componente di diritto del Consiglio che presiede e convoca;	a) Rappresenta la Scuola ed è componente di diritto del consiglio che presiede e convoca;	a) Rappresenta la Scuola ed è componente di diritto del consiglio che presiede e convoca;
b) sovrintende all'attuazione delle decisioni del Consiglio;	b) sovrintende all'attuazione delle decisioni del consiglio;	
c) ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività della Scuola, anche secondo le previsioni del Regolamento Didattico d'Ateneo. È responsabile verso gli organi di governo dell'Ateneo del buon andamento delle attività della Scuola;	c) ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività della scuola; anche secondo le previsioni del regolamento didattico d'ateneo. È responsabile verso gli organi di governo dell'ateneo del buon andamento delle attività della scuola;	c) ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività della scuola; anche secondo le previsioni del regolamento didattico d'ateneo. È responsabile verso gli organi di governo dell'ateneo del buon andamento delle attività della scuola;
d) sovrintende al coordinamento delle proposte dei compiti didattici affidati a professori e ricercatori dai dipartimenti afferenti, verificando il rispetto dei requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di studio di pertinenza della Scuola;	d) sovrintende al coordinamento delle proposte dei compiti didattici affidati a professori e ricercatori dai dipartimenti afferenti, verificando il rispetto dei requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di studio di pertinenza della scuola;	d) sovrintende al coordinamento delle proposte dei compiti didattici affidati a professori e ricercatori dai dipartimenti afferenti, verificando il rispetto dei requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di studio di pertinenza della scuola;
e) indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo sulla base delle disposizioni del regolamento di organizzazione;	e) indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo sulla base delle disposizioni del regolamento di organizzazione;	e) indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo sulla base delle disposizioni del regolamento di organizzazione;

f) assicura, sulla base di una valutazione tecnica di sostenibilità del responsabile amministrativo di sede e sentiti i direttori di dipartimento, l'impegno del personale tecnico-amministrativo eventualmente dedicato a specifici programmi di supporto alla progettazione e programmazione didattica dei singoli dipartimenti afferenti, sulla base di criteri dimensionali e di complessità.	f) assicura, sulla base di una valutazione tecnica di sostenibilità del responsabile amministrativo di sede e sentiti i direttori di dipartimento, l'impegno del personale tecnico amministrativo eventualmente dedicato a specifici programmi di supporto alla progettazione e programmazione didattica dei singoli dipartimenti afferenti, sulla base di criteri dimensionali e di complessità.	f) assicura, sulla base di una valutazione tecnica di sostenibilità del responsabile amministrativo di sede e sentiti i direttori di dipartimento, l'impegno del personale tecnico amministrativo eventualmente dedicato a specifici programmi di supporto alla progettazione e programmazione didattica dei singoli dipartimenti afferenti, sulla base di criteri dimensionali e di complessità.
g) propone al dirigente competente, sentito il responsabile amministrativo di sede, l'eventuale impegno del personale tecnico amministrativo delle unità di servizio didattico eventualmente dedicato a specifici programmi di supporto relativi alla Scuola, sulla base di criteri dimensionali e di complessità;	g) propone al dirigente competente, sentito il responsabile amministrativo di sede, l'eventuale impegno del personale tecnico amministrativo delle unità di servizio didattico eventualmente dedicato a specifici programmi di supporto relativi alla scuola, sulla base di criteri dimensionali e di complessità;	g) propone al dirigente competente, sentito il responsabile amministrativo di sede, l'eventuale impegno del personale tecnico amministrativo delle unità di servizio didattico eventualmente dedicato a specifici programmi di supporto relativi alla scuola, sulla base di criteri dimensionali e di complessità;
h) propone al Consiglio della Scuola le previsioni, nonché eventuali variazioni in corso d'esercizio, sull'utilizzo del budget secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi, avvalendosi del supporto tecnico del responsabile amministrativo-gestionale della Scuola, sentiti i vicepresidenti delle sedi territoriali;	h) propone al consiglio della scuola le previsioni, nonché eventuali variazioni in corso d'esercizio, sull'utilizzo del budget secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi, avvalendosi del supporto tecnico del responsabile amministrativo-gestionale della scuola, sentiti i vicepresidenti delle sedi territoriali;	h) propone al consiglio della scuola le previsioni, nonché eventuali variazioni in corso d'esercizio, sull'utilizzo del budget secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi, avvalendosi del supporto tecnico del responsabile amministrativo-gestionale della scuola, sentiti i vicepresidenti delle sedi territoriali;
i) è responsabile degli atti di spesa assunti sul budget nel rispetto delle indicazioni provenienti dal Consiglio della Scuola di cui al successivo art. 8 comma 1, lettera h;	i) è responsabile degli atti di spesa assunti sul budget nel rispetto delle indicazioni provenienti dal consiglio della scuola di cui al successivo art. 8 comma 1, lettera h;	i) è responsabile degli atti di spesa assunti sul budget nel rispetto delle indicazioni provenienti dal consiglio della scuola di cui al successivo art. 8 comma 1, lettera h;
j) presenta al Consiglio della Scuola la rendicontazione sull'utilizzo	j) presenta al consiglio della scuola la rendicontazione sull'utilizzo delle risorse	j) presenta al consiglio della scuola la rendicontazione sull'utilizzo delle risorse assegnate, di cui all'art. 8 comma 1 lett. h;

delle risorse assegnate, di cui all'art. 8 comma 1 lett. h;	assegnate, di cui all'art. 8 comma 1 lett. h;	
k) sottoscrive gli accordi attuativi delle convenzioni in ambito didattico, approvate dal Consiglio;	k) sottoscrive gli accordi attuativi delle convenzioni in ambito didattico, approvate dal consiglio;	k) sottoscrive gli accordi attuativi delle convenzioni in ambito didattico, approvate dal consiglio;
l) nell'ambito delle iniziative di internazionalizzazione, sottoscrive, ove previsto, gli accordi di mobilità, gli accordi di settore e i protocolli attuativi degli accordi quadro o dei memoranda di Ateneo;	l) nell'ambito delle iniziative di internazionalizzazione, sottoscrive, ove previsto, gli accordi di mobilità, gli accordi di settore e i protocolli attuativi degli accordi quadro o dei memoranda di ateneo;	l) nell'ambito delle iniziative di internazionalizzazione, sottoscrive, ove previsto, gli accordi di mobilità, gli accordi di settore e i protocolli attuativi degli accordi quadro o dei memoranda di ateneo;
m) sottoscrive l'accettazione di donazioni o lasciti per importi non superiori a 50.000 euro, approvati dal Consiglio;	m) sottoscrive l'accettazione di donazioni o lasciti per importi non superiori a 50.000 euro, approvati dal consiglio;	m) sottoscrive l'accettazione di donazioni o lasciti per importi non superiori a 50.000 euro, approvati dal consiglio;
n) è consegnatario degli spazi e beni assegnati alla Scuola secondo la disciplina dei regolamenti vigenti.	n) è consegnatario degli spazi e beni assegnati alla scuola secondo la disciplina dei regolamenti vigenti.	n) è consegnatario degli spazi e beni assegnati alla scuola secondo la disciplina dei regolamenti vigenti.
o) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;	o) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del consiglio, sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;	
p) il presidente può individuare un referente per il coordinamento e l'istruzione pratiche attinenti alle varie attività della Scuola, che saranno specificate nel piano triennale.		p) il presidente può individuare un referente per il coordinamento e l'istruzione pratiche attinenti alle varie attività della Scuola, che saranno specificate nel piano triennale.
	2 bis) Per esercitare le proprie funzioni il Presidente: a) Acquisisce dai Dipartimenti e dalle Strutture amministrative ogni elemento utile al raccordo, coordinamento e supporto in relazione alla sostenibilità dell'offerta formativa di riferimento; b) convoca incontri, istituisce e coordina gruppi di lavoro, acquisisce pareri e assume ogni altra iniziativa utile e strumentale;	2 bis) Per esercitare le proprie funzioni il Presidente: a) Acquisisce dai Dipartimenti e dalle Strutture amministrative ogni elemento utile al raccordo, coordinamento e supporto in relazione alla sostenibilità dell'offerta formativa di riferimento; b) convoca incontri, istituisce e coordina gruppi di lavoro, acquisisce pareri e assume ogni altra iniziativa utile e strumentale;

3. Il Presidente nomina, fra i professori ordinari componenti il Consiglio della Scuola, un Vicepresidente vicario che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.	3. Il presidente nomina, fra i professori ordinari componenti il consiglio della scuola, un vicepresidente vicario che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.	
4. Il Presidente della Scuola, alla quale sono associati i corsi di studio, con sede in Romagna e privi di un Presidente o Vice Presidente in loco, può nominare un referente locale, fra il personale docente e ricercatore, in servizio presso la sede, per l'individuazione degli acquisti di beni e servizi funzionale allo svolgimento delle attività del corso di studio, compresa l'autorizzazione alle missioni.	4. Al fine di coordinare le attività di ciascuna sede territoriale di vicepresidenza, definite ai sensi dell'art. 18 comma 7 dello statuto, il presidente nomina un vicepresidente fra i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso la sede.	4. Il Presidente della Scuola, alla quale sono associati i corsi di studio, con sede in Romagna e privi di un Presidente o Vice Presidente in loco, può nominare un referente locale, fra il personale docente e ricercatore, in servizio presso la sede, per l'individuazione degli acquisti di beni e servizi funzionale allo svolgimento delle attività del corso di studio, compresa l'autorizzazione alle missioni.
	5. Le cariche di vicepresidente vicario e di vicepresidente di sede possono essere ricoperte dalla stessa persona.	
	6. Limitatamente alla medesima sede di servizio, le cariche di presidente e vicepresidente di sede sono di norma ricoperte dalla stessa persona.	
	7. Il Presidente della Scuola, alla quale sono associati i corsi di studio, con sede in Romagna e privi di un Presidente o Vice Presidente in loco, può nominare un referente locale, fra il personale docente e ricercatore, in servizio presso la sede, per l'individuazione degli acquisti di beni e servizi funzionali allo svolgimento delle attività del corso di studio, compresa l'autorizzazione alle missioni.	
Art. 6 (Elezione del presidente della scuola)	Art. 6 (Elezione del presidente della scuola)	
1. Ai fini dell'elezione del Presidente della Scuola la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza	1. Ai fini dell'elezione del presidente della scuola la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza	

assoluta degli aventi diritto al voto.	assoluta degli aventi diritto al voto.	
2. Il Presidente è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.	2. Il presidente è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.	
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.	3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.	
4. Il Presidente resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.	4. Il presidente resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.	
Art. 7 (Il consiglio della scuola - composizione)	Art. 7 (Il consiglio della scuola - composizione)	
1. Il Consiglio della Scuola dura in carica tre anni ed è composto da:	1. Il consiglio della scuola dura in carica tre anni ed è composto da:	
a) il presidente che lo presiede;	a) il presidente che lo presiede;	
b) i Direttori dei dipartimenti afferenti o da un loro delegato, individuato fra i professori e ricercatori inquadrati nel relativo Dipartimento;	b) i Direttori dei dipartimenti afferenti partecipanti o un loro delegato, individuato fra i professori e ricercatori inquadrati nel relativo Dipartimento;	b) i Direttori dei dipartimenti afferenti partecipanti o un loro delegato, individuato fra i professori e ricercatori inquadrati nel relativo Dipartimento;
c) una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori designati dai dipartimenti afferenti ai sensi dell'art. 19, comma 2 dello statuto. I rappresentanti dei dipartimenti nei consigli delle scuole di afferenza includono in misura maggioritaria, ove possibile, i coordinatori di corso di studio di primo, secondo e terzo ciclo, mentre gli altri componenti devono essere membri della giunta, anche tenendo conto dell'eventuale presenza di unità organizzative di sede. Tali rappresentanti sono ripartiti di norma secondo un criterio di proporzionalità rispetto ai crediti globalmente conferiti dal dipartimento nelle diverse scuole di afferenza, sulla base	c) una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori designati dai dipartimenti afferenti partecipanti ai sensi dell'art. 19, comma 2 dello statuto. I rappresentanti dei dipartimenti nei consigli delle scuole di afferenza includono in misura maggioritaria, ove possibile, i coordinatori di corso di studio di primo, secondo e terzo ciclo, mentre gli altri componenti devono essere membri della giunta ovvero responsabili delle attività assistenziali di competenza, ove previsto, anche tenendo conto dell'eventuale presenza di unità organizzative di sede. Tali rappresentanti sono ripartiti di norma secondo un criterio di proporzionalità rispetto ai crediti globalmente conferiti dal dipartimento nelle	c) una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori designati dai dipartimenti afferenti partecipanti ai sensi dell'art. 19, comma 2 dello statuto. I rappresentanti dei dipartimenti nei consigli delle scuole di afferenza includono in misura maggioritaria, ove possibile, i coordinatori di corso di studio di primo, secondo e terzo ciclo, mentre gli altri componenti devono essere membri della giunta ovvero responsabili delle attività assistenziali di competenza, ove previsto, anche tenendo conto dell'eventuale presenza di unità organizzative di sede. Tali rappresentanti sono ripartiti di norma secondo un criterio di proporzionalità rispetto ai crediti globalmente conferiti dal dipartimento nelle diverse scuole di di afferenza , sulla base dell'ultima programmazione didattica disponibile;

dell'ultima programmazione didattica disponibile;	diverse scuole di afferenza , sulla base dell'ultima programmazione didattica disponibile;	
d) una rappresentanza elettiva degli studenti, pari al 15% del numero dei componenti del Consiglio, definita secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali relativi alle rappresentanze studentesche.	d) una rappresentanza elettiva degli studenti, pari al 15% del numero dei componenti del Consiglio, definita secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali relativi alle rappresentanze studentesche.	
e) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio della Scuola il coordinatore gestionale di Scuola, con funzioni di segretario verbalizzante.	e) partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio della scuola i vicepresidenti di sede, qualora non siano già membri dello stesso;	e) — partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio della Scuola il coordinatore gestionale di Scuola, con funzioni di segretario verbalizzante.
	f) partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio della scuola il coordinatore gestionale di scuola, con funzioni di segretario verbalizzante, e i responsabili amministrativi di sede.	f) partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio della scuola il coordinatore gestionale di scuola, con funzioni di segretario verbalizzante, e i responsabili amministrativi di sede.
	Sono invitati alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, i coordinatori dei Corsi di Studio non componenti l'organo.	Sono invitati alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, i coordinatori dei Corsi di Studio non componenti l'organo.
	Le disposizioni dell'articolo trovano applicazione per tutte le Scuole, indipendentemente dalla articolazione del Regolamento di funzionamento della singola Scuola.	Le disposizioni dell'articolo trovano applicazione per tutte le Scuole, indipendentemente dalla articolazione del Regolamento di funzionamento della singola Scuola.
Art. 8 (Consiglio della scuola – Competenze)	Art. 8 (Consiglio della scuola – Competenze)	
1. Il consiglio della scuola:	1. Il consiglio della scuola:	
a) elegge, nel corso della prima riunione, il presidente della scuola.	a) elegge, nel corso della prima riunione utile , il presidente della scuola.	a) elegge, nel corso della prima riunione utile , il presidente della scuola.
b) approva la proposta del regolamento di funzionamento della scuola stessa a maggioranza assoluta dei componenti;	b) approva la proposta del regolamento di funzionamento della scuola stessa a maggioranza assoluta dei componenti;	
c) designa i componenti della commissione paritetica docenti-studenti;	c) designa i componenti della commissione paritetica docenti-studenti presso la Scuola;	c) designa i componenti della commissione paritetica docenti-studenti presso la Scuola;

d) approva, previo parere dei dipartimenti afferenti, il piano triennale previsto dall'art. 18, comma 4 dello statuto;	d) approva, previo parere dei dipartimenti afferenti, il piano triennale previsto dall'art. 18, comma 4 dello statuto; concorda con ciascun dipartimento, nella parte di propria competenza, il piano triennale della didattica di cui all'art.18 comma 4 dello Statuto di Ateneo;	d) approva, previo parere dei dipartimenti afferenti, il piano triennale previsto dall'art. 18, comma 4 dello statuto; concorda con ciascun dipartimento, nella parte di propria competenza, il piano triennale della didattica di cui all'art.18 comma 4 dello Statuto di Ateneo;
e) propone al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico l'istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di studio, e i rispettivi ordinamenti e regolamenti, sulla base delle delibere provenienti dai dipartimenti coinvolti, corredata da una relazione tecnica di sostenibilità predisposta dal responsabile amministrativo-gestionale della Scuola e dall'unità di servizio didattico;	e) propone al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico l'istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di studio, e i rispettivi ordinamenti e regolamenti, sulla base delle delibere provenienti dai dipartimenti coinvolti, corredata da una relazione tecnica di sostenibilità predisposta dal responsabile amministrativo-gestionale della scuola e dall'unità di servizio didattico; esprime parere ai Dipartimenti partecipanti, al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico in merito all'istituzione, all'attivazione, alla modifica ed alla disattivazione dei Corsi di Studio, valutata la disponibilità delle risorse necessarie;	e) propone al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico l'istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di studio, e i rispettivi ordinamenti e regolamenti, sulla base delle delibere provenienti dai dipartimenti coinvolti, corredata da una relazione tecnica di sostenibilità predisposta dal responsabile amministrativo-gestionale della scuola e dall'unità di servizio didattico; esprime parere ai Dipartimenti partecipanti, al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico in merito all'istituzione, all'attivazione, alla modifica ed alla disattivazione dei Corsi di Studio, valutata la disponibilità delle risorse necessarie;
f) conferma l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle proposte approvate dai dipartimenti coinvolti e in conformità alle linee di indirizzo degli organi di governo dell'Ateneo per la programmazione didattica. Con delibera motivata può chiedere ai dipartimenti il riesame di quanto da essi proposto;	f) conferma l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle proposte approvate dai dipartimenti coinvolti e in conformità alle linee di indirizzo degli organi di governo dell'ateneo per la programmazione didattica. Con delibera motivata può chiedere ai dipartimenti il riesame di quanto da essi proposto;	f) conferma l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle proposte approvate dai dipartimenti coinvolti e in conformità alle linee di indirizzo degli organi di governo dell'ateneo per la programmazione didattica. Con delibera motivata può chiedere ai dipartimenti il riesame di quanto da essi proposto;
g) approva una relazione annuale sulle attività, redatta dalla Commissione paritetica docenti-studenti;	g) approva una relazione annuale sulle attività, redatta dalla commissione paritetica docenti-studenti;	

h) approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse, nonché la relativa rendicontazione, secondo la disciplina prevista dalla normativa e dai regolamenti vigenti;	h) approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse, nonché la relativa rendicontazione, secondo la disciplina prevista dalla normativa e dai regolamenti vigenti;	h) approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse, nonché la relativa rendicontazione, secondo la disciplina prevista dalla normativa e dai regolamenti vigenti;
i) approva gli accordi attuativi delle convenzioni quadro di ambito didattico deliberate dagli organi di governo dell'Ateneo;	i) approva gli accordi attuativi delle convenzioni quadro di ambito didattico deliberate dagli organi di governo dell'ateneo;	i) approva gli accordi attuativi delle convenzioni quadro di ambito didattico deliberate dagli organi di governo dell'ateneo;
j) approva l'accettazione di donazioni o lasciti per importi non superiori a 50.000 euro;	j) approva l'accettazione di donazioni o lasciti per importi non superiori a 50.000 euro;	j) approva l'accettazione di donazioni o lasciti per importi non superiori a 50.000 euro;
k) esprime parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai dipartimenti ad essa afferenti in base alle risorse a questi attribuite dal Consiglio di amministrazione;	k) esprime parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai dipartimenti ad essa afferenti in base alle risorse a questi attribuite dal Consiglio di amministrazione;	k) esprime parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai dipartimenti ad essa afferenti in base alle risorse a questi attribuite dal Consiglio di amministrazione;
l) coordina le attività relative al terzo ciclo eventualmente proposte dai dipartimenti ad essa afferenti;	l) coordina, se delegata dai Dipartimenti partecipanti, le attività relative al terzo ciclo eventualmente proposte dai dipartimenti ad essa afferenti;	l) coordina, se delegata dai Dipartimenti partecipanti, le attività relative al terzo ciclo eventualmente proposte dai dipartimenti ad essa afferenti;
m) definisce e presidia, in collaborazione con i dipartimenti afferenti, le iniziative di internazionalizzazione garantendone il coordinamento con gli indirizzi dell'Ateneo. In particolare, con le modalità stabilite dagli organi d'Ateneo, approva gli accordi di mobilità, gli accordi di settore e i protocolli attuativi degli accordi quadro o dei memoranda di Ateneo e concorre alla definizione e realizzazione di accordi quadro e convenzioni.	m) definisce e presidia, in collaborazione con i dipartimenti afferenti, le iniziative di internazionalizzazione garantendone il coordinamento con gli indirizzi dell'ateneo. In particolare, con le modalità stabilite dagli organi d'ateneo, approva gli accordi di mobilità, gli accordi di settore e i protocolli attuativi degli accordi quadro o dei memoranda di ateneo e concorre alla definizione e realizzazione di accordi quadro e convenzioni.	m) definisce e presidia, in collaborazione con i dipartimenti afferenti, le iniziative di internazionalizzazione garantendone il coordinamento con gli indirizzi dell'ateneo. In particolare, con le modalità stabilite dagli organi d'ateneo, approva gli accordi di mobilità, gli accordi di settore e i protocolli attuativi degli accordi quadro o dei memoranda di ateneo e concorre alla definizione e realizzazione di accordi quadro e convenzioni.
n) assolve alle altre funzioni previste dalla normativa vigente e dal Regolamento Didattico d'Ateneo.	n) assolve alle altre funzioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento didattico d'ateneo.	n) assolve alle altre funzioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento didattico d'ateneo.
	o) formula proposte ai Dipartimenti partecipanti in merito alla gestione della	o) formula proposte ai Dipartimenti partecipanti in merito alla gestione della programmazione didattica e delle

	programmazione didattica e delle attività formative dei Corsi di Studio riferiti ai Dipartimenti stessi, nonché dei servizi comuni di supporto.	attività formative dei Corsi di Studio riferiti ai Dipartimenti stessi, nonché dei servizi comuni di supporto.
Art. 9 (La Commissione paritetica - composizione)	Art. 9 (La Commissione paritetica - composizione)	
1. Presso ogni Scuola è istituita una commissione paritetica docenti-studenti. Il mandato della Commissione coincide con quello del consiglio della Scuola.	1. Presso ogni scuola è istituita una commissione paritetica docenti-studenti. il cui mandato termina alla scadenza del consiglio. Il mandato della Commissione coincide con quello del consiglio della Scuola.	1. Presso ogni Scuola è istituita una commissione paritetica docenti-studenti. Il mandato della Commissione coincide con quello del consiglio della Scuola.
2. La commissione è composta:	2. La commissione è composta:	
- dal presidente della scuola, o da un suo delegato, che presiede la commissione e la convoca;	- dal presidente della scuola, o da un suo delegato, che presiede la commissione e la convoca;	
	- dai vicepresidenti di sede;	
- da 20 componenti, pariteticamente divisi tra docenti e studenti. I membri della componente docente sono designati dal consiglio della Scuola prevalentemente tra i propri membri su proposta del Presidente della Scuola, sentiti i Direttori dei Dipartimenti che partecipano alla Scuola. La proposta della componente docente deve tenere conto di un'adeguata rappresentanza di ruolo e sede di servizio. La componente studentesca deve	- da un n. (inserire numero) di professori ordinari, da un n. (inserire numero) di professori associati da n. (inserire numero) di ricercatori, che compresi il presidente e gli eventuali vicepresidenti, siano pari a quello degli studenti. I professori e ricercatori sono designati dal consiglio della scuola, prevalentemente tra i propri membri, su proposta del presidente, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all'art. 19, comma 6 dello statuto; - da un minimo di 6 e da un massimo di 20 componenti, pariteticamente divisi tra docenti e studenti. I membri della componente docente sono designati dal consiglio della Scuola prevalentemente tra i propri membri su proposta del Presidente della Scuola, sentiti i Direttori dei Dipartimenti che	

tener conto dei cicli di studio e sedi delle attività didattiche.	partecipano alla Scuola. La proposta della componente docente deve tenere conto di un'adeguata rappresentanza di ruolo e sede di servizio. La componente studentesca deve tener conto dei cicli di studio e sedi delle attività didattiche.	
- Gli studenti della Commissione Paritetica sono prioritariamente eletti tra i rappresentanti degli studenti nel consiglio della Scuola e, in subordine, nei consigli di dipartimento, nei consigli di corsi di studio riferiti alla Scuola, individuati dagli stessi studenti componenti dei medesimi Consigli, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all'art. 19 comma 6 dello Statuto di Ateneo. Ove necessario per la composizione paritetica della commissione, la Scuola può inoltre richiedere la disponibilità a far parte della commissione paritetica agli studenti non rappresentanti ma presenti nelle graduatorie elettorali e, in ultima istanza, agli studenti iscritti ai corsi di studio riferiti alla Scuola.	da un n. (inserire numero) di studenti prioritariamente eletti tra i rappresentanti degli studenti nel consiglio della scuola, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all'art. 19, comma 6 dello statuto. - Gli studenti della Commissione Paritetica sono prioritariamente eletti tra i rappresentanti degli studenti nel consiglio della Scuola e, in subordine, nei consigli di dipartimento, nei consigli di corsi di studio riferiti alla Scuola, individuati dagli stessi studenti componenti dei medesimi Consigli, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all'art. 19 comma 6 dello Statuto di Ateneo. Ove necessario per la composizione paritetica della commissione, la Scuola può inoltre richiedere la disponibilità a far parte della commissione paritetica agli studenti non rappresentanti ma presenti nelle graduatorie elettorali e, in ultima istanza, agli studenti iscritti ai corsi di studio riferiti alla Scuola.	
3. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni della commissione il responsabile gestionale della Scuola o suo delegato.	3. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni della commissione il responsabile amministrativo-gestionale della scuola o suo delegato.	3. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni della commissione il responsabile gestionale della Scuola o suo delegato.
Art. 10 (Commissione paritetica - funzioni)	Art. 10 (Commissione paritetica - funzioni)	
1. La commissione:	1. La commissione:	

- ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l'offerta formativa, la qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti;	- ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l'offerta formativa, la qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti;	
- formula pareri sull'istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta formativa;	- formula pareri sull'istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta formativa;	
-può avanzare al consiglio della scuola proposte sulle questioni pertinenti la didattica.	-può avanzare al consiglio della scuola proposte sulle questioni pertinenti la didattica e sull'eventuale allocazione della dotazione finanziaria di cui all'art. 18 comma 8 dello statuto.	
- redige una relazione annuale sulle attività didattiche dei corsi di studio riferiti alla Scuola, tenuto conto del rapporto annuale di autovalutazione dei rispettivi dipartimenti di riferimento dei corsi di studio.	-redige una relazione annuale, tenendo conto del rapporto annuale di autovalutazione dei dipartimenti afferenti. - redige una relazione annuale sulle attività didattiche dei corsi di studio riferiti alla Scuola, tenuto conto del rapporto annuale di autovalutazione dei rispettivi dipartimenti di riferimento dei corsi di studio.	
2. I pareri di cui al comma 1 del presente articolo si intendono acquisiti se non espressi entro 10 giorni dalla trasmissione alla commissione del testo della proposta.	2. I pareri di cui al comma 1 del presente articolo si intendono acquisiti se non espressi entro (.....inserire i giorni) dalla trasmissione alla commissione del testo della proposta.	
3. Per la gestione delle attività la Commissione Paritetica può avvalersi di sottocommissioni di sede e/o dipartimentali di cui facciano parte componenti della	3. La commissione paritetica può avvalersi di sottocommissioni di sede e/o dipartimentali per esprimersi su ambiti diversi dalle metodologie per la valutazione e dalle procedure per l'assicurazione della qualità della didattica, che sono riservati alla commissione paritetica plenaria. 3. Per la gestione delle attività la Commissione Paritetica può avvalersi di sottocommissioni di sede e/o	

Commissione paritetica. Tutte le deliberazioni spettano comunque alla Commissione Paritetica plenaria.	dipartimentali di cui facciano parte componenti della Commissione paritetica. Tutte le deliberazioni spettano comunque alla Commissione Paritetica plenaria.	
Art. 11 (Funzionamento degli organi)	Art. 11 (Funzionamento degli organi)	
1. Il funzionamento degli organi collegiali della scuola è disciplinato dalle norme generali e statutarie, con particolare riferimento all'art. 38 dello statuto.	1. Il funzionamento degli organi collegiali della scuola è disciplinato dalle norme generali e statutarie, con particolare riferimento all'art. 38 dello statuto.	
2. Sono valide le sedute realizzate in videoconferenza che soddisfino entrambe le seguenti condizioni:	2. Sono valide le sedute realizzate in videoconferenza che soddisfino entrambe le seguenti condizioni:	
a. forme di consultazione sincrone;	a. forme di consultazione sincrone;	
b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.	b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.	
3. Le deliberazioni relative al parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai dipartimenti afferenti alla Scuola, sono assunte in composizione piena.	3. Le deliberazioni relative al parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai Dipartimenti afferenti alla Scuola, sono assunte in composizione piena.	3. — Per quanto concerne il parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai dipartimenti afferenti alla Scuola, le deliberazioni sono assunte in composizione limitata ai professori e ai ricercatori.
4. Le deliberazioni relative allo stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato, delibere nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente o al ruolo equivalente a quello della persona oggetto di delibera.	4. Le deliberazioni relative allo stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato, delibere nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente o al ruolo equivalente a quello della persona oggetto di delibera.	4. — Le deliberazioni relative allo stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato, delibere nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente o al ruolo equivalente a quello della persona oggetto di delibera.
	Le disposizioni dell'articolo trovano applicazione per tutte le Scuole, indipendentemente dalla articolazione del Regolamento di	

	funzionamento della singola Scuola.	
PARTE III – ORGANIZZAZIONE	PARTE III – ORGANIZZAZIONE Le scuole che prevedono più sedi di vicepresidenza devono inserire le relative Norme	
Art. 12 (Vicepresidente di sede)	Art. 12 (Vicepresidente di sede)	
1. La Scuola non ha vicepresidenze di sede.	1. Nella propria sede territoriale il vicepresidente:	
	- coadiuva il presidente nel coordinamento delle attività per garantire il buon andamento della didattica;	
	– esercita le funzioni di cui alle lettere dalla c) alla g) e dalla lettera k) alla lettera n) del precedente art. 5 comma. 2; - esercita le funzioni di cui alla lettera c) del precedente art. 5 comma. 2;	
	– esercita, all'interno delle funzioni di cui alla lettera h) dell'art. 5, comma 2 del presente regolamento, la funzione di proposta di variazioni di bilancio sul budget assegnato alla vicepresidenza; nell'esercizio di tale competenza può assumere provvedimenti di urgenza da sottoporre al Consiglio della Scuola per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;	
	– esercita le funzioni di cui alle lett. i) e j) dell'art. 5, comma 2 del presente regolamento relativamente all'utilizzo del budget assegnato alla vicepresidenza, nel rispetto dei vincoli generali di destinazione definiti dal Consiglio di Amministrazione e dal Consiglio della Scuola; la funzione di cui alla lettera j) è svolta raccordandosi con il Presidente;	
	- funge da referente della scuola negli organi del campus di riferimento, laddove presente nella sede.	

	2. Il vicepresidente di sede è componente di diritto del relativo consiglio di campus, laddove presente nella sede.	
	3. Il vicepresidente di sede è componente della commissione paritetica e presiede l'eventuale sottocommissione territoriale.	
Art. 13 (Rapporti fra scuole e dipartimenti)	Art. 13 (Rapporti fra scuole e dipartimenti)	
1. Le proposte di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei corsi di studio di pertinenza della scuola sono formulate, in conformità alle linee guida dell'ateneo, ed eventualmente anche su invito della scuola stessa, dai dipartimenti di riferimento o associati che nel complesso conferiscono almeno la metà dei crediti del corso di studio, sentiti gli altri dipartimenti coinvolti.	1. Le proposte di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei corsi di studio riferiti alla di pertinenza della scuola sono formulate, in conformità alle linee guida dell'ateneo, ed eventualmente anche su invito della scuola stessa, dai dipartimenti di riferimento o associati che nel complesso conferiscono almeno la metà dei crediti del corso di studio, sentiti gli altri dipartimenti coinvolti.	1. Le proposte di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei corsi di studio riferiti alla di pertinenza della scuola sono formulate, in conformità alle linee guida dell'ateneo, ed eventualmente anche su invito della scuola stessa, dai dipartimenti di riferimento o associati che nel complesso conferiscono almeno la metà dei crediti del corso di studio, sentiti gli altri dipartimenti coinvolti.
2. Il dipartimento di riferimento e i dipartimenti associati, con la collaborazione degli altri dipartimenti coinvolti, garantiscono la sostenibilità dei corsi di studio proposti, con particolare attenzione al soddisfacimento dei requisiti necessari di docenza previsti dalla normativa vigente, e dagli indirizzi degli organi di governo dell'ateneo.	2. Il dipartimento di riferimento e i dipartimenti associati, con la collaborazione degli altri dipartimenti coinvolti, garantiscono la sostenibilità dei corsi di studio proposti, con particolare attenzione al soddisfacimento dei requisiti necessari di docenza previsti dalla normativa vigente, e dagli indirizzi degli organi di governo dell'ateneo.	
3. La scuola garantisce il coordinamento della programmazione didattica, anche mediante l'utilizzo della dotazione di cui all'art. 18, comma 8 dello statuto, valutando la sostenibilità complessiva dell'offerta formativa.	3. La scuola garantisce il coordinamento per le esigenze di razionalizzazione, supporto e gestione dell'offerta formativa di riferimento della programmazione didattica, anche mediante l'utilizzo della dotazione di cui all'art. 18, comma 8 dello statuto, valutando la sostenibilità complessiva dell'offerta formativa.	3. La scuola garantisce il coordinamento per le esigenze di razionalizzazione, supporto e gestione dell'offerta formativa di riferimento della programmazione didattica, anche mediante l'utilizzo della dotazione di cui all'art. 18, comma 8 dello statuto, valutando la sostenibilità complessiva dell'offerta formativa.
4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente	4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente	4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la scuola può chiedere il

articolo, la scuola può chiedere il riesame delle delibere dei dipartimenti. In caso di perdurante parere negativo della Scuola, il Consiglio della Scuola invia le proposte dei Dipartimenti al Consiglio d'amministrazione, corredate da un proprio parere.	articolo, la scuola può chiedere il riesame delle delibere dei dipartimenti. In caso di perdurante parere negativo della Scuola, il Consiglio della Scuola invia le proposte dei Dipartimenti al Consiglio d'amministrazione, corredate da un proprio parere.	riesame delle delibere dei dipartimenti. In caso di perdurante parere negativo della Scuola, il Consiglio della Scuola invia le proposte dei Dipartimenti al Consiglio d'amministrazione, corredate da un proprio parere.
5. Ulteriori specificazioni delle procedure volte a garantire il coordinamento del processo della progettazione e programmazione didattica e di altri servizi ad esso collegati, sono definite nel piano triennale di cui all'art. 18, comma 4 dello statuto.	5. Ulteriori specificazioni delle procedure volte a garantire il coordinamento del processo della progettazione e programmazione didattica e di altri servizi ad esso collegati, sono definite nel piano triennale di cui all'art. 18, comma 4 dello statuto.	
Art. 14 (Rapporti con i corsi di studio)	Art. 14 (Rapporti con i corsi di studio)	
1. I consigli di corso di studio:	1. I consigli di corso di studio:	
- esprimono al dipartimento di riferimento e a quelli associati, proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici. I dipartimenti, a loro volta, possono trasmettere al consiglio della scuola di riferimento le loro deliberazioni in merito a tali proposte, oppure respingerle;	- esprimono ai dipartimenti di riferimento e a quelli associati proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici e in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto. I Dipartimenti trasmettono alla Scuola gli elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni. I dipartimenti, a loro volta, possono trasmettere al consiglio della scuola di riferimento le loro deliberazioni in merito a tali proposte, oppure respingerle;	- esprimono ai dipartimenti di riferimento e a quelli associati proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici e in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto. I Dipartimenti trasmettono alla Scuola gli elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni. I dipartimenti, a loro volta, possono trasmettere al consiglio della scuola di riferimento le loro deliberazioni in merito a tali proposte, oppure respingerle;
- esprimono alle scuole, per quanto di loro competenza, proposte in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto;	-esprimono alle scuole, per quanto di loro competenza, proposte in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto;	-esprimono alle scuole, per quanto di loro competenza, proposte in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto;
- assolvono alle altre funzioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento didattico d'ateneo.	-assolvono alle altre funzioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento didattico d'ateneo.	-assolvono alle altre funzioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento didattico d'ateneo.

Art. 15 (Rapporti con le unità di servizio didattico)	Art. 15 (Rapporti con le unità di servizio didattico)	Art. 15 (Rapporti con le unità di servizio didattico)
1. Le unità di servizio didattico di riferimento della scuola:	1. Le unità di servizio didattico di riferimento della scuola:	1. Le unità di servizio didattico di riferimento della scuola:
a) concorrono ad assicurare i servizi offerti agli studenti della scuola, contribuendo a garantirne la qualità;	a) concorrono ad assicurare i servizi offerti agli studenti della scuola, contribuendo a garantirne la qualità;	a) concorrono ad assicurare i servizi offerti agli studenti della scuola, contribuendo a garantirne la qualità;
b) predispongono per quanto di propria competenza le relazioni tecniche di sostenibilità di cui al precedente art. 8, comma 1, lett. e.	b) predispongono per quanto di propria competenza le relazioni tecniche di sostenibilità di cui al precedente art. 8, comma 1, lett. e.	b) predispongono per quanto di propria competenza le relazioni tecniche di sostenibilità di cui al precedente art. 8, comma 1, lett. e.
2. Nelle attività di programmazione dei servizi a supporto degli studenti, il presidente della scuola (o il vicepresidente di sede) coinvolge gli uffici competenti della scuola e dell'unità di servizio didattico per garantire la piena integrazione dei servizi.	2. Nelle attività di programmazione dei servizi a supporto degli studenti, il presidente della scuola (o il vicepresidente di sede) coinvolge gli uffici competenti della scuola e dell'unità di servizio didattico per garantire la piena integrazione dei servizi.	2. Nelle attività di programmazione dei servizi a supporto degli studenti, il presidente della scuola (o il vicepresidente di sede) coinvolge gli uffici competenti della scuola e dell'unità di servizio didattico per garantire la piena integrazione dei servizi.
3. I rapporti gerarchici e/o funzionali, nonché il tipo di coordinamento fra i diversi interlocutori del processo, sono disciplinati in coerenza con gli indirizzi approvati dagli organi di governo dell'ateneo e secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione d'ateneo.	3. I rapporti gerarchici e/o funzionali, nonché il tipo di coordinamento fra i diversi interlocutori del processo, sono disciplinati in coerenza con gli indirizzi approvati dagli organi di governo dell'ateneo e secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione d'ateneo.	3. I rapporti gerarchici e/o funzionali, nonché il tipo di coordinamento fra i diversi interlocutori del processo, sono disciplinati in coerenza con gli indirizzi approvati dagli organi di governo dell'ateneo e secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione d'ateneo.
PARTE IV – GESTIONE FINANZIARIA	PARTE IV – RISORSE GESTIONE FINANZIARIAE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA	PARTE IV – RISORSE GESTIONE FINANZIARIAE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA
Art. 16 (Fondi e gestione)	Art. 16 (Fondi e gestione) (Risorse finanziarie)	Art. 16 (Fondi e gestione) (Risorse finanziarie)
1. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, spese in economia e organizzazione dei servizi.	1. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, spese in economia e organizzazione dei servizi. Alle scuole vengono garantite le risorse e i servizi necessari per il funzionamento e lo	1. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, spese in economia e organizzazione dei servizi. Alle scuole vengono garantite le risorse e i servizi necessari per il funzionamento e lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

	svolgimento delle funzioni istituzionali.	
PARTE V - NORME FINALI	PARTE V - NORME FINALI	PARTE V - NORME FINALI
Le disposizioni generali, in quanto immediatamente applicabili, e in particolare le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere c) e d), sono esecutive dal momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.	Le disposizioni generali, in quanto immediatamente applicabili, e in particolare le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere c) e d), sono esecutive dal momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.	Le disposizioni generali, in quanto immediatamente applicabili, e in particolare le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere c) e d), sono esecutive dal momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.
PARTE VI - NORME TRANSITORIE	PARTE VI - NORME TRANSITORIE	
Ai sensi dell'art. 40, comma 2 dello Statuto, i dipartimenti, i cui professori e ricercatori nell'anno accademico 2011-12 hanno conferito crediti formativi ai corsi di studio di pertinenza della Scuola, devono garantire la continuità delle attività didattiche in tutte le sedi della Scuola nel rispetto degli obblighi di servizio relativi al precedente incardinamento nelle facoltà con specifico riferimento alla sede di svolgimento di tali obblighi, quali derivanti dalle procedure concorsuali di chiamata o di trasferimento sulla base delle quali i professori e ricercatori hanno assunto servizio.	Ai sensi dell'art. 40, comma 2 dello statuto, i dipartimenti, i cui professori e ricercatori nell'anno accademico 2011-12 hanno conferito crediti formativi ai corsi di studio di pertinenza della scuola, devono garantire la continuità delle attività didattiche in tutte le sedi della scuola nel rispetto degli obblighi di servizio relativi al precedente incardinamento nelle facoltà con specifico riferimento alla sede di svolgimento di tali obblighi, quali derivanti dalle procedure concorsuali di chiamata o di trasferimento sulla base delle quali i professori e ricercatori hanno assunto servizio.	
	PARTE VII - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.6.2017	PARTE VII - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEO DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28.6.2017
	Art. 17 (Disposizioni transitorie e finali)	Art. 17 (Disposizioni transitorie e finali)
	1. Le modifiche al presente Regolamento tipo vengono emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al Decreto	1. Le modifiche al presente Regolamento vengono emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al Decreto Rettoriale n. 739 del 28 giugno 2017.

	Rettoriale n. 739 del 28 giugno 2017.	
	2. Le Scuole adeguano conseguentemente i propri regolamenti.	2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento la commissione paritetica costituita ed operante nelle more dell'adeguamento del presente regolamento al regolamento tipo, viene integrata, ove necessario, secondo le disposizioni di cui al presente regolamento.
	3. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 2 del presente articolo, si applica il presente Regolamento tipo nonché il regolamento della singola Scuola in quanto con esso compatibile.	
	4. Dall'entrata in vigore delle modifiche del presente regolamento a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al Decreto Rettoriale n. 739 del 28 giugno 2017, il Presidente, i Vicepresidenti, i componenti del Consiglio della Scuola afferenti ai Dipartimenti che non partecipano più alla Scuola stessa decadono.	
	5. Nelle more della costituzione del Consiglio della Scuola e dell'entrata in carica del Presidente ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento, continuano ad operare il Consiglio e il Presidente in carica alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente Regolamento, tenuto conto di quanto disposto al comma 4 del presente articolo.	
	6. Il Consiglio della Scuola costituito ai sensi delle modifiche al presente Regolamento, nella prima seduta utile, elegge il Presidente e delibera in merito alla proposta del Regolamento della Scuola.	
	7. Dall'entrata in vigore delle modifiche del presente Regolamento a seguito della	

	revisione dello Statuto di Ateneo di cui al Decreto Rettorale n. 739 del 28 giugno 2017, la Commissione Paritetica operante presso la Scuola decade e viene costituita una Commissione Paritetica composta da N. 3 docenti/ricercatori divisi per ruolo e per fascia in cui sia compreso il Presidente della Scuola e N. 3 studenti, tutti individuati secondo le modalità previste all'articolo 9 del presente Regolamento. Tale Commissione opera nelle more dell'adeguamento di cui al comma 2 del presente articolo e viene integrata o modificata secondo quanto disposto nei regolamenti delle singole Scuole.	
--	---	--

ALLEGATO B – AL DECRETO RETTORALE REP.N. 2431/2019 DEL 19/12/2019 PROT. N. 326207**Testo Coordinato****del Regolamento di funzionamento della Scuola di Medicina e Chirurgia**

(emanato con D.R. n. 344/2013 del 30/04/2013 e successivamente modificato con D.R. n. 442/2015 del 07/05/2015)

PARTE I – ELEMENTI GENERALI**Art. 1 (Oggetto del Regolamento)**

1. Il presente regolamento disciplina l'assetto e il funzionamento della Scuola di Medicina e Chirurgia
2. *abrogato*
3. Alla denominazione della Scuola di Medicina e Chirurgia può essere aggiunta la corrispondente denominazione inglese: Medicine.

Art. 2 (Sede della Scuola, dipartimenti partecipanti, vicepresidenze)

1. *abrogato*
2. *abrogato*
3. *abrogato*

La Scuola di Medicina e Chirurgia ha sede a Bologna.

Partecipano alla Scuola i dipartimenti: Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale - DIMES, Scienze Biomediche e Neuromotorie - DIBINEM e Scienze Mediche e Chirurgiche – DIMEC.

Art. 3 (Natura e funzioni della Scuola)

1. La Scuola è la struttura organizzativa di coordinamento e di raccordo tra i Dipartimenti che vi partecipano per le esigenze di razionalizzazione, supporto, gestione dell'offerta formativa di riferimento. La Scuola può operare su ciascuna delle sedi dell'Ateneo nelle quali è attivo almeno un corso di studio riferito alla Scuola.
2. In particolare la Scuola:
 - a) esprime parere ai Dipartimenti partecipanti, al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico in merito all'istituzione, all'attivazione, alla modifica e alla disattivazione dei Corsi di Studio, valutata la disponibilità delle risorse necessarie; a tal fine i Dipartimenti hanno cura di fornire alla Scuola, anche su richiesta della medesima, ogni elemento utile perché quest'ultima possa svolgere le valutazioni di sostenibilità sia specifiche che complessive e di contesto.
 - b) *abrogata*
 - c) *abrogata*
 - d) approva una relazione annuale sulle proprie attività, redatta dalla Commissione paritetica docenti-studenti;
 - e) *abrogata*
 - f) formula proposte ai Dipartimenti partecipanti in merito alla gestione della programmazione didattica e delle attività formative dei Corsi di Studio riferiti ai Dipartimenti stessi, nonché dei servizi comuni di supporto.
3. La Scuola concorda con i Dipartimenti partecipanti il piano triennale della didattica di cui all'art. 18, comma 4 dello Statuto.
4. La Scuola può coordinare, se delegata dai Dipartimenti partecipanti, le attività relative al terzo ciclo in aderenza a quanto previsto nel piano triennale della didattica di cui all'art. 18, comma 4, dello Statuto che in tal caso viene opportunamente integrato.
5. Ai sensi dell'art. 3 comma 1 del presente regolamento i Corsi di Studio riferiti alla Scuola sono deliberati dagli Organi Accademici. Di norma sono i Corsi di Studio dei Dipartimenti partecipanti alla Scuola.

Art. 4 *abrogato***PARTE II – ORGANI E COMPETENZE****Art. 5 (Il Presidente di Scuola)**

1. Il Presidente è un professore ordinario, eletto dal Consiglio della Scuola fra i docenti dei Dipartimenti partecipanti alla Scuola stessa.

1 bis. La condizione di Professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio della carica di Presidente di Scuola.

2. Il Presidente:

- a) rappresenta la Scuola ed è componente di diritto del Consiglio che presiede e convoca;
- b) sovrintende all'attuazione delle decisioni del Consiglio;
- c) ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività della Scuola;
- d) *abrogata*
- e) *abrogata*
- f) *abrogata*
- g) *abrogata*
- h) *abrogata*
- i) *abrogata*
- j) *abrogata*
- k) *abrogata*
- l) *abrogata*
- m) *abrogata*
- n) *abrogata*
- o) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella seduta successiva all'adozione.
- p) *abrogata*

2 bis. Per esercitare le proprie funzioni il Presidente:

- a) acquisisce dai Dipartimenti e dalle Strutture amministrative ogni elemento utile al raccordo, coordinamento e supporto in relazione alla sostenibilità dell'offerta formativa di riferimento;
- b) convoca incontri, istituisce e coordina gruppi di lavoro, acquisisce pareri e assume ogni altra iniziativa utile e strumentale;

3. Il Presidente nomina, fra i professori ordinari componenti il Consiglio della Scuola, un Vicepresidente vicario che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

4. *abrogata*

Art. 6 (Elezione del Presidente della Scuola)

1. Ai fini dell'elezione del Presidente della Scuola la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

2. Il Presidente è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.

3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
4. Il Presidente resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.

Art. 7 (Il Consiglio della Scuola - composizione)

1. Il Consiglio della Scuola dura in carica tre anni ed è composto da:
 - a) il Presidente che lo presiede;
 - b) i Direttori dei Dipartimenti partecipanti o da un loro delegato, individuato fra i professori e ricercatori inquadrati nel relativo Dipartimento;
 - c) una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori designati dai Dipartimenti partecipanti ai sensi dell'art. 19, comma 2 dello Statuto. I rappresentanti dei Dipartimenti nei Consigli delle Scuole includono in misura maggioritaria, ove possibile, i Coordinatori di corso di studio di primo, secondo e terzo ciclo, mentre gli altri componenti devono essere membri della Giunta ovvero responsabili delle attività assistenziali di competenza, ove previsto, anche tenendo conto dell'eventuale presenza di unità organizzative di sede. Tali rappresentanti sono ripartiti di norma secondo un criterio di proporzionalità rispetto ai crediti globalmente conferiti dal Dipartimento nelle diverse Scuole, sulla base dell'ultima programmazione didattica disponibile;
 - d) una rappresentanza elettiva degli studenti, pari al 15% del numero dei componenti del Consiglio, definita secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali relativi alle rappresentanze studentesche;
 - e) *abrogata*
 - f) *abrogata*

Sono invitati alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, i Coordinatori dei Corsi di Studio non componenti l'organo.

Art. 8 (Consiglio della Scuola – Competenze)

1. Il Consiglio della Scuola:
 - a) elegge, nel corso della prima riunione utile, il presidente della Scuola.
 - b) approva la proposta del Regolamento di funzionamento della Scuola stessa a maggioranza assoluta dei componenti;
 - c) designa i componenti della Commissione paritetica docenti-studenti presso la Scuola;
 - d) concorda con ciascun Dipartimento, nella parte di propria competenza, il piano triennale della didattica di cui all'art.18 comma 4 dello Statuto di Ateneo;
 - e) esprime parere ai Dipartimenti partecipanti, al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico in merito all'istituzione, all'attivazione, alla modifica ed alla disattivazione dei Corsi di Studio, valutata la disponibilità delle risorse necessarie;
 - f) *abrogata*
 - g) approva una relazione annuale sulle attività, redatta dalla Commissione paritetica docenti-studenti;

-
- h) *abrogata*
 - i) *abrogata*
 - j) *abrogata*
 - k) *abrogata*
 - l) coordina, se delegata dai Dipartimenti partecipanti, le attività relative al terzo ciclo;
 - m) *abrogata*
 - n) *abrogata*
 - o) formula proposte ai Dipartimenti partecipanti in merito alla gestione della programmazione didattica e delle attività formative dei Corsi di Studio riferiti ai Dipartimenti stessi, nonché dei servizi comuni di supporto.

Art. 9 (La Commissione paritetica - composizione)

1. Presso ogni Scuola è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti. Il mandato della Commissione coincide con quello del Consiglio della Scuola.
2. La Commissione è composta:
 - dal Presidente della Scuola, o da un suo delegato, che presiede la Commissione e la convoca;
 - da 20 componenti, pariteticamente divisi tra docenti e studenti. I membri della componente docente sono designati dal consiglio della Scuola prevalentemente tra i propri membri su proposta del Presidente della Scuola, sentiti i Direttori dei Dipartimenti che partecipano alla Scuola. La proposta della componente docente deve tenere conto di un'adeguata rappresentanza di ruolo e sede di servizio. La componente studentesca deve tener conto dei cicli di studio e sedi delle attività didattiche.;
 - gli studenti della Commissione paritetica sono prioritariamente eletti tra i rappresentanti degli studenti nel Consiglio della Scuola e, in subordine, nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli di Corsi di Studio riferiti alla Scuola, individuati dagli stessi studenti componenti dei medesimi Consigli, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all'art. 19 comma 6 dello Statuto di Ateneo. Ove necessario per la composizione paritetica della Commissione, la Scuola può inoltre richiedere la disponibilità a far parte della Commissione paritetica agli studenti non rappresentanti ma presenti nelle graduatorie elettorali e, in ultima istanza, agli studenti iscritti ai Corsi di Studio riferiti alla Scuola.
3. *abrogato*

Art. 10 (Commissione paritetica - funzioni)

1. La Commissione:
 - ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l'offerta formativa, la qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti;
 - formula pareri sull'istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta formativa;
 - può avanzare al Consiglio della Scuola proposte sulle questioni pertinenti la didattica;

-
- redige una relazione annuale sulle attività didattiche dei corsi di studio riferiti alla Scuola, tenuto conto del rapporto annuale di autovalutazione dei rispettivi dipartimenti di riferimento dei corsi di studio.
 - 2. I pareri di cui al comma 1 del presente articolo si intendono acquisiti se non espressi entro 10 giorni dalla trasmissione alla commissione del testo della proposta.
 - 3. Per la gestione delle attività la Commissione Paritetica può avvalersi di sottocommissioni di sede e/o dipartimentali di cui facciano parte componenti della Commissione paritetica. Tutte le deliberazioni spettano comunque alla Commissione Paritetica plenaria.

Art. 11 (Funzionamento degli organi)

1. Il funzionamento degli organi collegiali della Scuola è disciplinato dalle norme generali e statutarie, con particolare riferimento all'art. 38 dello Statuto.
2. Sono valide le sedute realizzate in videoconferenza che soddisfino entrambe le seguenti condizioni:
 - a) forme di consultazione sincrone;
 - b) l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.
3. *abrogato*
4. *abrogato*

PARTE III – ORGANIZZAZIONE

Art. 12 (Vicepresidente di sede)

1. La Scuola non ha vicepresidenze di sede

Art. 13 (Rapporti fra Scuole e Dipartimenti)

1. Le proposte di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di Studio riferiti alla Scuola sono formulate, in conformità alle linee guida dell'Ateneo, dai Dipartimenti di riferimento o associati che nel complesso conferiscono almeno la metà dei crediti del Corso di Studio, sentiti gli altri Dipartimenti coinvolti.
2. Il Dipartimento di riferimento e i Dipartimenti associati, con la collaborazione degli altri Dipartimenti coinvolti, garantiscono la sostenibilità dei Corsi di Studio proposti, con particolare attenzione al soddisfacimento dei requisiti necessari di docenza previsti dalla normativa vigente, e dagli indirizzi degli organi di governo dell'Ateneo.
3. La Scuola garantisce il coordinamento per le esigenze di razionalizzazione, supporto e gestione dell'offerta formativa di riferimento.
4. *abrogato*

-
-
5. Ulteriori specificazioni delle procedure volte a garantire il coordinamento del processo della progettazione e programmazione didattica e di altri servizi ad esso collegati, sono definite nel piano triennale di cui all'art. 18, comma 4 dello Statuto.

Art. 14 (Rapporti con i Corsi di Studio)

1. I Consigli di Corso di Studio:

- esprimono ai Dipartimenti proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici e in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto. I Dipartimenti trasmettono alla Scuola gli elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni;

Art. 15 *abrogato***PARTE IV – RISORSE FINANZIARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA****Art. 16 (Risorse finanziarie)**

Alle Scuole vengono garantite le risorse e i servizi necessari per il funzionamento e lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

PARTE V - *abrogata***PARTE VI – NORME TRANSITORIE**

Ai sensi dell'art. 40, comma 2 dello Statuto, i Dipartimenti, i cui professori e ricercatori nell'anno accademico 2011-12 hanno conferito crediti formativi ai corsi di studio di pertinenza della scuola, devono garantire la continuità delle attività didattiche in tutte le sedi della scuola nel rispetto degli obblighi di servizio relativi al precedente incardinamento nelle facoltà con specifico riferimento alla sede di svolgimento di tali obblighi, quali derivanti dalle procedure concorsuali di chiamata o di trasferimento sulla base delle quali i professori e ricercatori hanno assunto servizio.

**PARTE VII - NORME TRANSITORIE E FINALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE
REGOLAMENTARI CONSEGUENTI ALLA REVISIONE DELLO STATUTO DI ATENEIO DI CUI
AL DECRETO RETTORALE N. 739 DEL 28/06/2017****Art. 17 (Disposizioni transitorie e finali)**

1. Le modifiche al presente Regolamento vengono emanate a seguito della revisione dello Statuto di Ateneo di cui al Decreto Rettorale n. 739 del 28 giugno 2017.
2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento la Commissione paritetica costituita ed operante nelle more dell'adeguamento del presente Regolamento al Regolamento tipo, viene integrata/modificata, ove necessario, secondo le disposizioni di cui al presente Regolamento.

DECRETI E DELIBERAZIONI

➤ Reclutamento Ricercatori a tempo determinato e Collaboratori ed esperti linguistici

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 9377/2019 PROT. N.306662 DEL 03/12/2019
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 6554 DEL 30/08/2019 PER IL RECLUTAMENTO
DI 2 POSTI DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/H1 SISTEMI DI
ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE
ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Informatica Scienza e Ingegneria – DISI del 17/07/2019 e la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze giuridiche - DSG del 11/07/2019, recanti la proposta di attivazione di due contratti per ricercatore a tempo determinato per le esigenze dei dipartimenti medesimi ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 09/H1 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, per il Settore scientifico disciplinare ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23/07/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 6554 del 30/08/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di due ricercatori con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 09/H1 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, per il Settore scientifico disciplinare ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Danilo Pianini	76/100
2)	Roberta Calegari	67,5/100

3)	Federico Montori	67/100
4)	Riccardo Pecori	66,5/100

Bologna, 3/12/2019

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 9432/2019 PROT. 308188 DEL 04/12/19
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 5422 DEL 04/07/2019 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 02/D1 - FISICA APPLICATA,
DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE
FIS/07 - FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA)**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Fisica e Astronomia - DIFA del 13/03/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 02/D1 - Fisica Applicata, Didattica e Storia della Fisica, per il Settore scientifico disciplinare FIS/07 - Fisica Applicata (a Beni Culturali, Ambientali, Biologia e medicina);
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/04/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 5422 del 04/07/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 02/D1 - Fisica Applicata, Didattica e Storia della Fisica, per il Settore scientifico disciplinare FIS/07 - Fisica Applicata (a Beni Culturali, Ambientali, Biologia e medicina).

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Claudia Sala	92,2/100

Bologna, 04/12/2019

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N.9472/2019 PROT. N.309418 DEL 5/12/2019
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 6317 DEL 01/08/2019 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 01/B1 - INFORMATICA, PER IL
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE INF/01 - INFORMATICA**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria – DISI del 19/03/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 01/B1 - Informatica, per il Settore Scientifico Disciplinare INF/01 - Informatica;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/04/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 6317 del 01/08/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 01/B1 - Informatica, per il Settore Scientifico Disciplinare INF/01 – Informatica.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Giallorenzo Saverio	88,5/100
2)	Trotta Angelo	85,8/100
3)	Montori Federico	78,4/100

Bologna, 05/12/19

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 9473/2019 PROT. N. 309452 DEL 05/12/2019
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 6215 DEL 30/07/2019 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/D1 – SCIENZA E
TECNOLOGIA DEI MATERIALI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-
IND/22 – SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI.**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali – DICAM del 02/05/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 09/D1 – Scienza e Tecnologia dei Materiali, per il Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/22 – Scienza e Tecnologia dei Materiali;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/06/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 6215 del 30/07/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 09/D1 – Scienza e Tecnologia dei Materiali, per il Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/22 – Scienza e Tecnologia dei Materiali.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Degli Esposti Micaela	67,9/100

Bologna, 05/12/2019

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N.9489/2019 PROT. N.309576 DEL 05/12/2019
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 5421 DEL 04/07/2019 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 02/C1–ASTRONOMIA,**

**ASTROFISICA, FISICA DELLA TERRA E DEI PIANETI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO
DISCIPLINARE FIS/06 – FISICA PER IL SISTEMA TERRA E IL MEZZO CIRCUMTERRESTRE.**

IL DIRIGENTE**VISTI**

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Fisica e Astronomia – DIFA del 17/04/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 02/C1- Astronomia, Astrofisica, Fisica della Terra e dei Pianeti, per il Settore Scientifico Disciplinare FIS/06 – Fisica per il Sistema Terra e il Mezzo Circumterrestre;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/06/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n.5421 del 04/07/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 02/C1- Astronomia, Astrofisica, Fisica della Terra e dei Pianeti, per il Settore Scientifico Disciplinare FIS/06 – Fisica per il Sistema Terra e il Mezzo Circumterrestre

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Ruggieri Paolo	62.3/100

Bologna, 05/12/2019

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N.9610/2019 PROT. N.313189 DEL 09/12/19
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 4939 DEL 17/06/2019 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 06/D2 ENDOCRINOLOGIA,
NEFROLOGIA E SCIENZE DELLA ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE, PER IL SETTORE
SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/49 SCIENZE TECNICHE DIETETICHE APPLICATE**

IL DIRIGENTE**VISTI**

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche - DIMEC del 13/12/2018, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della Alimentazione e del Benessere, per il Settore scientifico disciplinare MED/49 Scienze Tecniche Dietetiche Applicate;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/02/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 4939 del 17/06/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della Alimentazione e del Benessere, per il Settore scientifico disciplinare MED/49 Scienze Tecniche Dietetiche Applicate;

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Lucia Brodosi	57,8/100
2)	Anna Simona Sasdelli	55/100

Bologna, 09/12/19

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N.9955/2019 PROT. N.324636 DEL 18/12/2019
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 6031 DEL 25/07/2019 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 04/A1 - GEOCHIMICA,
MINERALOGIA, PETROLOGIA, VULCANOLOGIA, GEORISORSE ED APPLICAZIONI, PER
IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE GEO/07 - PETROLOGIA E PETROGRAFIA**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;

-
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
 - la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali - BiGeA del 19/04/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 04/A1 - Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni, per il Settore scientifico disciplinare GEO/07 - Petrologia e Petrografia;
 - la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/04/2019;
 - il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 6031 del 25/07/2019;
 - gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 04/A1 - Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni, per il Settore scientifico disciplinare GEO/07 - Petrologia e Petrografia.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Davide Novella	85,10/100
2)	Tommaso Giovanardi	84,00/100
3)	Pier Paolo Giacomoni	83,30/100
4)	Francesco Giuntoli	68,75/100

Bologna, 18/12/19

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N.9967/2019 PROT. 324811 DEL 18/12/19
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 7225 DEL 23/09/2019 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 02/A1 - FISICA SPERIMENTALE
DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE
FIS/01 - FISICA SPERIMENTALE**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;

- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Fisica e Astronomia - DIFA del 15/05/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 02/A1 - Fisica Sperimentale delle Interazioni Fondamentali, per il Settore scientifico disciplinare FIS/01 - Fisica Sperimentale;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/06/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 7225 del 23/09/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 02/A1 - Fisica Sperimentale delle Interazioni Fondamentali, per il Settore scientifico disciplinare FIS/01 - Fisica Sperimentale.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Masi Nicolo'	79,3/100

Bologna, 18/12/19

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N.9971/2019 PROT. N. 324862 DEL 18/12/19
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 2639 DEL 12/04/2019 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 07/D1 PATOLOGIA VEGETALE
E ENTOMOLOGIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE AGR/12 PATOLOGIA
VEGETALE**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze e Tecnologie agro-alimentari - DISTAL del 14/03/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per

le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 07/D1 Patologia Vegetale e Entomologia, per il Settore scientifico disciplinare AGR/12 Patologia Vegetale;

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 2639 del 12/04/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 07/D1 Patologia Vegetale e Entomologia, per il Settore scientifico disciplinare AGR/12 Patologia Vegetale.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Antonio Prodi	83,15/100
2)	Nicoletta Contaldo	71,05/100
3)	Alessandra Di Francesco	68,95/100
4)	Erica Feliziani	64,75/100

Bologna, 18/12/19

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N.9978/2019 PROT. 324991 DEL 18/12/19
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 6214 DEL 30/07/2019 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/F4 - CRITICA LETTERARIA
E LETTERATURE COMPARATE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-FIL-
LET/14 - CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Filologia classica e Italianistica - FICLIT del 18/03/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 10/F4 - Critica Letteraria e Letterature Comparete, per il Settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/14 - Critica Letteraria e Letterature Comparete;

-
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/04/2019;
 - il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 6214 del 30/07/2019;
 - gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 10/F4 - Critica Letteraria e Letterature Compare, per il Settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/14 - Critica Letteraria e Letterature Compare.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Guido Maria Gallerani	81/100
2)	Emanuela Piga	77/100
3)	Beatrice Seligardi	71/100
4)	Andrea Gazzoni	69/100

Bologna, 18/12/19

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA
